



ARRINGA

PRONUNZIATA

DAL CAV. AVV. RANIERI LAMPORECCHI

NELLA PUBBLICA UDIENZA DEL 6. SETTEMBRE 1843.

AVANTI

L' I. e R. Corte d' Appello di Firenze

NELLA CAUSA VERTENTE SULL' ABBORDAGGIO
DEI BATTELLI A VAPORE

IL MONGIBELLO E IL POLLUCE

FRA

IL CAPITANO CARLO CAFFIERO
E L' AMMINISTRAZIONE DEI VAPORI NAPOLETANI
DA UNA

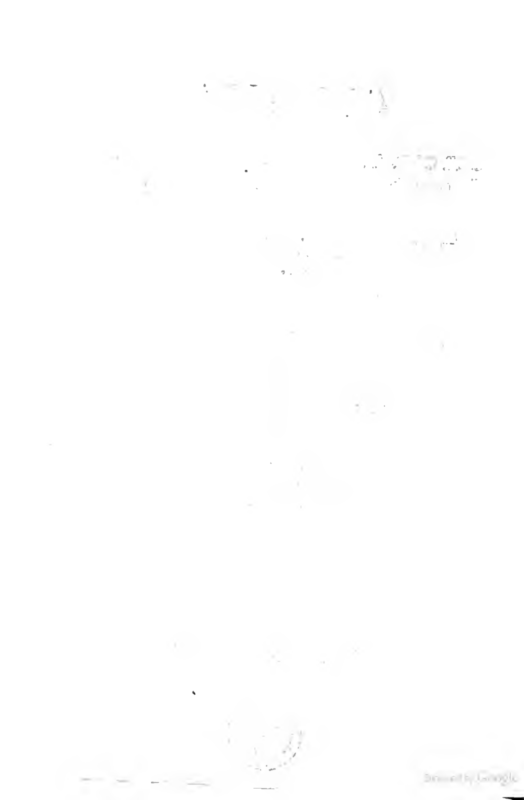
E

IL CAPITANO CARLO LAZZUOLO
E LA SOCIETÀ DEI VAPORI SARDI
DALL' ALTRA PARTE



FIRENZE 1843.
NELLA TIPOGRAFIA BONDUCCIANA
in Piazza San Firenze





ILLUSTRISSIMI SIGNORI

Cav. Presidente e Consiglieri

Era la notte del 17. venendo il 18. di Giugno 1841.

II. E un' avvenimento, quanto famoso altrettanto funesto, si preparava ad umiliare l' ingegno e l' ardire degli Uomini.

III. Ed oh, se circa duemila anni fà ORAZIO esclamava » ivi »

» *Illi robur et aes triplex circa pectus erat*,
» *Qui fragilem truci commisit Pelago ratem.*

IV. Che dirò io dell' abbordaggio e della sommersione del Polluce?

V. Dirò, che un Capitano inesperto perchè da soli cinquanta giorni preposto *per la prima volta* al Governo dei Bastimenti a Vapore e dormiente sotto coverta nelle ore, in cui più conveniva vegliare, *il Capitano Carlo Lazzuolo* fu causa degli altrui e dei maggiori suoi danni.

VI. Dirò che la di lui inesperienza e negligenza fece inghiottire dalle onde il più veloce dei Battelli a Vapore, che solcano il Mediterraneo, un carico considerabile di merci e di danari, e, quel che è più deplorabile, la vita d' un uomo . . . . dell' infelice Castagliola.

VII. Dirò infine, che questi non furono i soli danni dalle sue colpe prodotti. Che danno pur dalle sue colpe prodotto è l'ingiuria e la vessazione, ch' Ei reca con questa indebita Lite al Capitano Caffiero, a cui (dicono i Testimoni) Egli, il suo Equipaggio, e i suoi Passeggeri devono la vita, e su cui tenta il Lazzuolo di rovesciare il suo fallo » ivi » » *Con un ammasso di bugie* (parole del Testimone Carlo Waterton Gentiluomo Inglese e Passeggere sul Polluce) » *con un ammasso di bugie* PER IMPORRE AL PUBBLICO » *E TENTARE DI GIUSTIFICARE LA SUA* » *CONDOTTA.* »

VIII. Nè questo, o Signori, è un caso insolito e raro. È anzi frequente e comune (dicea fin dai suoi tempi il *Valin* commentando l' *Art* 11. *dell' Ordinanza del* 1681.) è assai frequente e commune, che il Capitano, dei proprj e degli altrui danni unico Autore, invece di pagarne rassegnato la pena, ne domandi impudente l' emenda » Rien n'est » plus commun, que de voir celui, qui se plaint de l'abor- » dage, en rejetter la faute sur sa partie adverse, »



IX. Fosse pur piaciuto al Sig. Augusto Wiollier, Direttore dell' Amministrazione dei Vapori Napoletani, di afferrar subito il merito principale di questa Causa famosa, su cui tutta l' Italia e gran parte dell' Europa tien volti e fissi gli sguardi.

X. Io non sarei stato allora costretto, o Signori, a trattenervi in questa mattina sopra i due Incidenti, che devono formar il soggetto dell' attuale discussione.

XI. Vi avrei invece dimostrato e con facilità dimostrato

1.° Che dopo le ore 11. di sera del 17. Giugno il Mongibello andando da Livorno a Civitavecchia e il Polluco da Civitavecchia a Livorno si scopersero al chiarore dei respettivi fanali, alla distanza di quattro in cinque miglia.

2.° Che i primi a scoprire il Polluce furono i Marinari del Mongibello situati alla prua e vigilanti sul ponte della Galleria.

3.° Che il primo a scoprire il Mongibello fu Federigo Massey il Macchinista del Polluce, che solo (Egli dice) stava in coverta, che cercò e non trovò il Capitano Lazzuolo, perchè *dormiva* (Egli dice) *sotto coverta.*

4.° Che i Marinari del Mongibello ne avvisarono tosto il Capitano Caffiero, il quale ordinò subito al Timoniere di poggiare alla sua diritta, e subito alla sua diritta poggiò il Timoniere.

5.° Che non potè dar subito il medesimo ordine il Lazzuolo Capitano del Polluce, perchè non solo il Macchinista Massey, ma anco il Galanti, Wilkins, e Waterton e le due Sorelle Inglesi Elena ed Elisa Edmoston e tanti altri Testimoni riferiscono, *che dormiva sotto coverta.*

XII. Vi avrei allor dimostrato coi Documenti esistenti in Processo

1.° Che, avvicinatisi i due Bastimenti e poggiando sempre il Mongibello a diritta, il Capitano del Polluce, destato dalle grida dei suoi Marinari e dei suoi Passeggeri, balzò dal letto, salì in coverta in camicia, e ordinò allora (*ma troppo tardi*) al suo Timoniere di poggiare alla sua diritta.

2.° Che, quando il Lazzuolo ordinò al Timoniere di poggiare a diritta, la distanza dell'un Bastimento dall'altro non era più di centocinquanta braccia, nè vi era più il tempo di traversare davanti al Mongibello.

3.° Che, sebbene quella posizione gli consigliasse di proseguire piuttosto il cammino a sinistra, anzichè sforzarsi di poggiar *troppo tardi* alla diritta, egli si ostinò a voler guadagnar la diritta.

4.° Che, per guadagnar la sua diritta, voltò improvvisamente la prua al Continente e la poppa all' Isola dell' Elba, e, virando di bordo, traversò il Mongibello, gl' infranse il compless0, la polena, e parte del Tagliamare.

5.° E che nel medesimo tempo gli offerse il fianco alla prua, che l' urtò nel tamburo della Rota, ove, cagionata una grande apertura, spalancò l' adito alle acque, che l'inondarono e dopo venti minuti (che pur bastarono alla salvezza del Capitano, dell' Equipaggio, e dei Passegeri raccolti dal Mongibello) dopo venti minuti fra i gemiti e il terrore di tutti lo sommersero, lo ingojarono, e lo tolsero per sempre alla vista degli attoniti spettatori.

XIII. Questo, sì, tutto questo, o Signori, io vi avrei dimostrato in questa mattina: e, facendovi, come suol dirsi, toccar con mano che il Nostr' uomo del Polluce, cinque di lui Timonieri e molti delli stessi suoi Passeggeri, tutti dicono che il Capitano Lazzuolo *troppo tardi* ordinò di poggiare a diritta, e di traversare, *quando non vi era più tempo*, innanzi il Mongibello, vi avrei con ciò fatto certo e palese che la colpa dell' abbordaggio e della sommersione del Polluce tutta fu del suo Capitano . . . . e la Lite sarebbe in questa mattina *e per questo motivo* finita.

XIV. Ma la veduta di evitare una nullità di Sentenza per difetto di giurisdizione nel Tribunale adìto dal Lazzuolo e dalla Società Sarda, e la veduta altresì di non compromettersi con la Società napoletana, di cui è Direttore il Sig. Wiollier, lo indussero a valersi anco degli altri mezzi di Difesa, che alla salvezza dei suoi Amministrati gli somministrava la Legge.

XV. Quindi, avanti, d'entrar nel merito principale della Causa, oppose e con lui oppose Caffiero alla domanda del Capitano Lazzuolo e della Società dei Vapori Sardi.

1.° L'incompetenza del Tribunale di Livorno.

2.° E la loro decadenza dal diritto di domandare la refezione dei danni.

XVI. Fondarono la prima eccezione sulla regola » *Actor se-* » *qui debet forum rei.* »

XVII. Fondarono la seconda eccezione sul disposto degli *Art.* 435. *e* 436. del Codice di Commercio, i quali dichiarano inammissibile qualunque azione per danni cagionati dall'Abbordaggio, se nel termine di ventiquattr'ore il sedicente danneggiato non ne abbia fatto e notificato al preteso dannificante *il reclamo.*

XVIII. Succumbenti nell'una e nell'altra Eccezione avanti il Tribunale di Livorno, tornano a riproporle avanti questa Regia Corte, dalla cui eminente sapienza e giustizia confidano ottenere la revoca dell'appellata Sentenza per i fatti e per le ragioni, che ho esposte nella Memoria da me sottoposta, o Signori alla vostra considerazione, che vado nella presente Arringa a riepilogare.

§. I.

Incompetenza del Tribunale di Livorno.

XIX. Che l'Attore sia obbligato a adire il Tribunale del Reo Convenuto è una proposizione scritta nel Codice di tutte le Nazioni civilizzate.

XX. La Francia, la sola Francia, volendo nel solo ed unico caso d'una Lite vertente tra un francese ed un forestiero derogare *in questo solo caso* a detta massima di gius delle genti, sentì il bisogno di decretarne la deroga con una speciale apposita disposizione scritta nell'*Art.* 14. del suo

Codice civile così concepito » ivi » Il Forestiero, benchè
» non residente in Francia, potrà esser citato avanti i Tri-
» bunali francesi per l'esecuzione delle obbligazioni da lui
» contratte in Francia verso un francese. E potrà esser tra-
» dotto avanti i Tribunali francesi anco per le obbligazioni
» da lui contratte in paese forestiero verso un Francese. »

» Questo *Art.* 14. del Codice francese (osserva il Sig. *Locré nella sua Opera intitolata Esprit du Code Napoleon*) deroga al principio, che l'Attore dee portar la » sua azione avanti il Giudice del Reo convenuto. »

Altrettanto fù detto dalla Corte di Cassazione nella Decisione del 7. Settembre 1808. riferita dal *Sirey anno* 1808. *part.* 1. *pag.* 453. *et segg.*

E altrettanto fù da lei ripetuto nella Decisione, portata in trionfo dagli Avversarj, che emanò nella Causa prodotta dall'abbordaggio della Britannia con la Fenice. Anche in quel caso il Reo convenuto fù tratto al Foro dell'Attore, perchè il Reo convenuto era forestiero, e l'Attore era un Francese, e perchè » ivi » Questo affare (disse la Corte di Cassazione nella Decisione ex adverso objettata) è regolato non dai principj generali del diritto delle
» genti, ma dalle regole positive del diritto civile francese,
» secondo il quale ai termini dell'*Art.* 14. del Codice Na-
» poleone i Tribunali francesi sono competenti per cono-
» scere delle obbligazioni contratte dai Forestieri verso i
» Francesi. »

La Francia adunque, la sola Francia, che volle tra un Forestiero e un Francese derogare alla regola generale – *Actor sequitur forum Rei*, – sentì il bisogno di scrivere e scrisse nell'*Art.* 14. del Codice quella deroga

XXI. Ma la Francia istessa, quando non vi è interessato un Francese, quando la Causa verte fra due Forestieri, la Francia istessa fa in tal caso tacere la disposizione speciale ed eccezionale scritta nell'*Art.* 14. del suo Codice, e la-

scia risorgete ed applica Ella stessa in tal caso la regola generale *Actor sequitur forum Rei*, rinviando i forestieri a litigare avanti i loro Giudici naturali, avanti il competente Tribunale del Reo Convenuto. Le due conformi Sentenze proferite nel 1831. dal Tribunale di Marsilia e dalla Corte d'Aix nella Causa insorta fra i due Genovesi Gervasio e Assereto, e da me riferite nella Consultazione *al* §. *DCVI. pag.* 226. sono puntualissime.

XXII. La regola adunque dominante nell'attual Controversia, che verte fra due forestieri, è, per consentimento di tutte le Nazioni e della stessa Francia, il principio generale – *Actor sequitur forum Rei.*

XXIII. Applichiamo questa Regola al caso nostro, e l'incompetenza del Tribunale di Livorno sarà manifesta.

XXIV. Chi sono in questa Causa gli Attori? Gli Attori sono il Capitano Lazzuolo e la Società dei Vapori Sardi, che con le loro Scritture dell'8. e del 15. Luglio 1841. domandarano al Tribunale di Livorno, che condannasse il Capitano Caffiero e l'Amministrazione dei Vapori napoletani a rifar loro i danni cagionati dall'Abbordaggio del Mongibello col Polluce.

XXV. Chi sono in questa Causa i Rei convenuti? I Rei convenuti sono il Capitano Caffiero e l'Amministrazione dei Vapori Napoletani azionati dai loro Avversarj per la refezione dei danni.

XXVI. Dunque i Sigg. Lazzuolo e la Società Sarda *Attori* devono adire il Tribunale dei Sigg. Caffiero e della Amministrazione Napoletana *Rei convenuti.*

XXVII E il Tribunale di Caffiero e della Amministrazione Napoletana qual'è? Il Tribunale di Napoli.

In Napoli nacque dimora ed è domiciliato Caffiero.

In Napoli nacque dimora ed è domiciliata l'Amministrazione dei Vapori Napoletani.

Stà scritto all' *Art.* 3. del suo Statuto, del suo Contratto sociale » ivi » La sede della sua Amministrazione è » in Napoli. »

Stà scritto all' *Art.* 94. dello stesso di lei Statuto e Contratto sociale » ivi » La sede ed ufizio della detta So- » cietà è nel Locale della detta Amministrazione Sito nel » Vico 1. Piliero N.° 1., ove le Parti eleggono il legale » domicilio. »

E *domiciliati* e *dimoranti* in Napoli sempre si qualificarono fino dalla prima loro Scrittura del 13. Agosto 1841. tanto il Sig. Augusto Wiollier Direttore di quell'Amministrazione quanto il Capitano Caffiero » ivi » I Signori Au- » gusto Wiollier, Direttore della Società napoletana dei » Battelli a Vapore, *domiciliato* e *dimorante* in Napoli. – » E il Capitano Ferdinando Caffiero comandante il Bat- » tello a Vapore il Mongibello *domiciliato del pari e di-* » *morante a Napoli* » E più sotto » ivi » La Società pro- » prietaria dei Battelli a Vapore Napoletani, fra i quali » è pure il Mongibello, ha *la sua unica sede il suo unico* » *domicilio* in Napoli: e il Capitano Caffiero, comandante » di detto Mongibello, *è pur esso domiciliato in Napoli* » NON ALTROVE. »

Che più? Lo stesso Tribunale di Livorno, udendo dai Sigg. Semiani e Borghери che Essi non erano i domiciliatarj nè di Caffiero nè di Wiollier, coi Decreti del 23. Luglio e del 2. Agosto 1841. ordinarono agli Attori di far notificare le loro domande per mezzo di Ortatoria o Sussidaria » ivi » *Al domicilio in Napoli dei detti Sigg. Ca-* » *pitano Caffiero, e Augusto Wiollier.*

XXVIII. Napoli adunque, pel resultato di tutti i Documenti e a confessione di tutti, Napoli è la sede, la dimora, il domicilio dei nostri Clienti Quindi il Tribunale di Napoli è il Tribunale, in cui solo potevano e dovevano essere azionati dai loro Avversarj – *Actor sequitur forum Rei* –

E quindi, avendogli azionati nel Tribunale di Livorno, adirono un Tribunale incompetente.

XXIX. » Attesochè (dissero il Tribunale di Marsilia e la Corte d' Aix nella Causa Assereto e Gervasio) trattasi d' » una contestazione fra due forestieri, e, trattandosi delle » convenzioni fatte tra due Individui stranieri, l' inter- » vento del Giudice Francese è evidentemente incompeten- » te. E attesochè la domanda per danni presentata alla » Corte è rigettata dalli stessi motivi d' incompetenza. » Rimanda le Parti e la materia avanti i loro Giudici na- » turali e competenti. »

Così decisero i Tribunali Francesi! Così dovea decidere il Tribunale di Livorno!! Nol fece!!!

La di lui Sentenza è nulla e come se non fosse mai esistita.

XXX. Non si perdono perciò di coraggio i nostri Contradittori. E costretti a confessare che la Regola *Actor sequitur forum Rei* – da noi invocata *non è da porsi in contestazione a* 119. tentano di renderla inapplicabile ai termini del caso in questione a furia di limitazioni.

XXXI. Voi avete veduto, o Signori, quali e quante sono le limitazioni immaginate espiscate sognate ex adverso. Voi avete veduto, o Signori, che una sola delle suddette limitazioni si adottò dall' appellata Sentenza. E avete pur veduto, o Signori, che l' egregio estensore della testè communicataci Memoria, sebbene di quella sola limitazione ragioni, pure annunzia, che la trattazione delle altre » ivi » *Sarà ma-* » *teria di separato lavoro.* »

XXXII. Non sapendo io d'onde i nostri Avversarj traggano la lusinga, che possa esserci permesso di fare altri e separati lavori, ho creduto e credo di dover confutare tanto le limitazioni non adottate, quanto la unica limitazione adottata dalla Sentenza appellata.

Prima limitazione – Si è preteso e si pretende *in primo luogo* di limitare la Regola – *Actor sequitur forum Rei*

Con la circostanza, che l'abbordaggio tra il Mongibello e il Polluce avvenne in un punto di mare distante men di tre miglia dal territorio toscano, e quindi soggetto alla giurisdizione del Governo Toscano.

E con la regola, che delle conseguenze d'un abbordaggio avvenuto in un punto di mare sono competenti a decidere i Tribunali del Governo, a cui quel punto di mare è soggetto.

XXXIV. Repliche. Due Repliche, fra le molte che ho date nella Memoria a questa prima limitazione, due Repliche, una *di fatto* l'altra *di gius*, sono quelle, che più evidentemente la escludono.

XXXV. Replico *in fatto*, che non è provato anzi è escluso, che l'abbordaggio avvenisse in un punto di mare distante meno di tre miglia da terra.

È escluso 1.° Perchè, avendo riferito Caffiero nel suo Consolato, che, quando gli apparve alla distanza di quattro in cinque miglia il fanale del Polluce, Egli aveva l'Isola dell'Elba *a circa tre miglia di distanza*, ben s'intende che, continuando il cammino e facendo un miglio ogni tre minuti, assai più di tre ed anco di quattro miglia lontano dalla terra esser doveva al momento dell'abbordaggio. 2.° Perchè nell'esposizione fatta da ambedue i Capitani all'Ufizio della Sanità di Livorno (di cui l'avversaria Memoria mi ha data notizia) il Lazzuolo dichiarò che l'abbordaggio e il naufragio avvenne » ivi » Alla di-

» stanza di circa quattro a cinque miglia a Greco del Capo » Calamita, nelle quali acque seguì l' urto delle due Im» barcazioni. » 3.° E sì perchè quella è la distanza, che fu verificata nel riscontro fattone dalla stessa Società Sarda per mezzo di esperti naviganti sul Vapore *il Virgilio* nel 22. Giugno 1841. quattro giorni dopo l' avvenuto sinistro.

Alle quali resultanze nulla detrae il secondo esperimento e riscontro fatto dalla stessa Società Sarda con lo stesso *Virgilio* nel 12. Novembre 1841. Operazione tarda, sospetta, inattendibile. *Tarda*, perchè eseguita dopo cinque mesi dall' accaduto sinistro. - *Sospetta*, perchè eseguita, quando già il fervor della Lite avea creato l' interesse di trarre sotto il tiro del Cannone l' abbordaggio, e ai Tribunali Toscani la Causa, e perchè eseguita stragiudicialmente, privatamente, e senza citazione dei nostri Clienti - *Inattendibile*, perchè contradetta dalla dichiarazione emessa dallo stesso Lazzuolo nel Rapporto fatto, a caso vergine, all' Ufizio della Sanità di Livorno.

Stà fermo perciò, che l' abbordaggio non si prova avvenuto in un punto di mare distante men di tre miglia da terra. Tutto anzi persuade e dimostra, che avvenne alla distanza di quattro a cinque miglia da terra.

Tale è la Replica che *in fatto* io dò a questa prima limitazione.

XXXVI. Replico poi *in gius*, che, dato anche e non concesso che l' abbordaggio avvenisse in un punto di mare distante men di tre miglia da terra, la Regola, che dice esser competenti a riconoscere e giudicare delle conseguenze i Tribunali del Governo, alla cui giurisdizione quel punto di mare è soggetto, dice ancora, che il Tribunal competente è il più vicino al luogo, in cui l' abbordaggio successe.

Lo insegnò la Corte di Rouen, confermando nel 1841. una Sentenza del Tribunal di Commercio dell' Havre,

(*Sirey anno* 1841. *part.* 2. *pag.* 80.) » ivi » L'action en » reparation du dommage doit être portée devant le Tri- » bunal de Commerce *le plus voisin au lieu du sinistre.* »

Ora io domando, o Signori, ai miei Contradittori; il Tribunale più vicino al luogo, in cui il Polluce abbordò il Mongibello, è forse quel quel di Livorno? Nò certamente. Il Tribunal più vicino a quel luogo è il Tribunal di Portoferrajo.

XXXVII. Concludasi adunque, come io concludo, col seguente inevitabile Dilemma.

O l'abbordaggio avvenne in alto mare, e la regola *Actor sequitur forum Rei* fà competente il Tribunale di Napoli.

O l'abbordaggio avvenne in un punto distante men di tre miglia dall' Elba, e la regola, che ne deferisce la cognizione al Tribunale *più vicino* al luogo dell' avvenuto sinistro, fa competente il Tribunale di Portoferrajo.

In qualunque di cotesti due casi mai è competente il Tribunale di Livorno.

XXXVIII. SECONDA LIMITAZIONE Si è preteso e si pretende *in secondo luogo* di limitare la regola – *Actor sequitur forum Rei* – e di render competente il Tribunale di Livorno col supposto, che i Signori Semiani e Borgheri siano i domiciliatarj e i Rappresentanti generali del Capitano Caffiero e dell'Amministrazione dei Vapori Napoletani.

Quindi (si è detto e si dice) se hanno domicilio in Napoli, lo hanno elettivo anche in Livorno.

Quindi, avendo due domicilj, poterono dagli Attori esser citati a qualunque di essi.

XXXIX. REPLICHE Negano il Capitano Caffiero e l'Amministrazione dei Vapori Napoletani d'aver domicilio e rappresentanza presso i Signori Semiani e Borgheri.

I Sigg. Semiani e Borgheri hanno sempre negato e

negano d'essere i domiciliatarj e i Rappresentanti il Capitano Caffiero e l'Amministrazione dei Vapori Napoletani.

E questa loro semplice negativa basterebbe a rifondere negli Avversarj, che affermano il contrario, l'onere di provarlo – *Probatio*, dice *la Legge 3. ff. de probationibus*, *incumbit ei*, *qui dicit*, *non qui negat*. –

XL. Ma vi è di più. Dal Carteggio passato fra il Direttore della Amministrazione Napoletana ed i Signori Semiani e Borgheri, dai Libri mercantili di detti Signori Semiani e Borgheri, dagli Atti giudiciarj diretti dai terzi contro Semiani e Borgheri; quanto da Semiani e Borgheri contro i Terzi in epoche anche anteriori all' introduzione dell'attual Controversia è constatato, che i predetti Signori Semiani e Borgheri altro non sono che semplici Raccomandatarj dei Bastimenti a Vapore appartenenti all'Amministrazione Napoletana.

XLI. E come semplici Raccomandatarj dei Bastimenti a vapore possono bene essere azionati per le operazioni, che in questa determinata qualità *Essi fanno* per i bisogni e per i vantaggi di detti Bastimenti nella loro momentanea stazione in Livorno ex. gr. Consegna di mercanzie, esazione di noli, formazione d' un nuovo Carico, provvista di commestibili e di combustibili, restauri al Bastimento e simili.

XLII. Ma da questo mandato ristretto alle operazioni di simile specie non è dato il dedurre in Essi un Mandato universale a rappresentare l'Amministrazione Napoletana negli Affari della più alta importanza ex. gr. in Cause di fallimento, in affari di liquidazione, e segnatamente nelle azioni, diritti, ed obblighi nascenti dall' abbordaggio.

XLIII. Per questi ed altri simili atti ed interessi abbisogna un mandato speciale. E ne dò tre luminose riprove.

XLIV. Prima riprova ne è la Decisione proferita nel 1841. dal Tribunale di Civitavecchia nella Causa prodotta dall' abbordaggio avvenuto fra *il Lombardo* comandato dal

Capitano Luigi Sforzini, e il *Carlo Magno* comandato dal Capitano Francese Bounefois.

Citò il Capitano Sforzini al Tribunale di Civitavecchia il Capitano Francese e ciò anche i Signori De Lalaroziere e Dubois di lui Raccomandatarj in quella Città.

Ma il Tribunale si dichiarò incompetente tanto dirimpetto al Capitano Bonnefois. che come Reo convenuto avea diritto di esser citato al Tribunal di Marsilia luogo del suo domicilio, quanto dirimpetto ai Signori Delaroziere e Dubois, che, come semplici raccomandatarj del *Carlo Magno*, non aveano mandato a rappresentare nè il Capitano nè gli Armatori in una Causa di danni derivati dall'abbordaggio.

È questa una Decisione in termini terminanti. *Vedasi nella mia Consultazione al* §. *CXXIX. et seg. pag.* 60 *e* 61.

XLV. Seconda riprova, che a rappresentare in questa Causa il Caffiero e l'Amministrazione Napoletana non basta ai Signori Semiani e Borgheri la semplice qualità di Raccomandarj, ma abbisogna loro uno speciale Mandato, è la disposizione dello Statuto o Contratto sociale.

Ove agli *Art.* 39., 40., *e* 165. fù prescritto, che neppure il Direttore della Società potesse stare in Giudizio nè come Attore nè come Reo convenuto senza una speciale autorizzazione del Consiglio, e che al solo Consiglio spetterebbe il giudicare se conveniva spingere un Azione in Giudizio e vigilare sulla difesa delle Cause passive con esplicita dichiarazione e protesta, che nè il Direttore procederebbe legittimamente, nè i Terzi acquisterebbero alcun diritto contro la Società, qualunque volta nelle Liti mancasse l'autorizzazione del Consiglio.

Riprova è questa e parlante, che la Società Napoletana, avendo negato perfino al suo Direttore la facoltà di litigare per lei senza l'autorizzazione del Consiglio, a più forte ragione la negò ai Signori Semiani e Borgheri semplici Raccomandatarj dei di lei Bastimenti.

Invano, si dice exadverso, che tali patti sono efficaci ed obbligatorj per i Socj, *non di fronte ai Terzi.*

Sono, io rispondo, efficaci e obbligatorj anco per i Terzi, perchè prodotti nel Tribunale di Napoli e pubblicati con la Stampa.

XLVI. Terza ed ultima riprova dell' insufficienza d'una semplice raccomandazione, e della necessità d' uno speciale mandato a rappresentare in Causa di tanto rilievo l'Amministrazione dei Vapori Napoletani e il Capitano Caffiero, emerge dal fatto della medesima Società dei Vapori Sardi, la quale, persuasa che il Sig. Garmani, Raccomandatario dei di lei Bastimenti, non fosse per ciò solo autorizzato a rappresentarla, gli conferì uno speciale Mandato *Scrittura dell'* 8. *Luglio* 1841. » ivi » *Specialmente autorizzato col* » *Mandato di Procura, che produce.* »

Oh quì sì che può ben dirsi all'Avversario. – *Ex ore tuo te judico.* –

XLVII. Terza limitazione: – Il Reclamo fatto e notificato dal Capitano Caffiero con la Scrittura del 19. di Giugno al Lazzuolo e al Guarmani Raccomandatario della Società Sarda in Livorno somministra all'immaginazione degli Avversarj la terza limitazione alla Regola - *Actor sequitur forum Rei.* –

Quella Scrittura (si dice) contiene una domanda di danni contro Lazzuolo e contro la Società dei Vapori Sardi. E, contenendo una domanda (si soggiunge) stabilì la competenza del Tribunale di Livorno per l'azione intentata da Caffiero.

Quindi (si conclude) se il Tribunale di Livorno è per il fatto di Caffiero competente per l'azione da Esso intentata, deve esserlo conseguentemente per la reconvenzione del Lazzuolo.

XLVIII. Repliche: Equivoco, imperdonabile equivoco è questo o Signori:

L'Atto contenuto nella Scrittura del 19. Giugno fatto e notificato da Caffiero non è *una domanda*, è un *Recla-*

mo, vale a dire è una manifestazione dell'animo di voler reclamare la refezione dei danni.

Gli *Art.* 435. *e* 436. distinguono assai chiaramente il *reclamo* dalla *damanda*. Vogliono che il reclamo sia fatto *entro le ventiquattr'ore* e possa farsi *in qualunque luogo*. Vogliono, che la domanda sia fatta *entro un mese e in Tribunale*.

È chiaro chiarissimo, che non è il reclamo, ma è la domanda, che introduce il Giudizio, che eccita la giurisdizione del Giudice, che riconosce la competenza del Tribunale.

XLIX. E a viepiù escludere dal richiamo fatto e notificato da Caffiero nel 19. di Giugno l'indole d'una domanda introduttiva del Giudizio nel Tribunale di Livorno concorrono le parole e clausule, che lo rendono condizionale ed incerto. Disse infatti in quell'Atto il Caffiero, che lo faceva » ivi » Al solo effetto di evitare qualsivoglia pregiudi-» zio onde non possano mai essergli opposti fini di non ri-» cevere o altre eccezioni a forma dell'Art. 435. e seg. » del Codice di Commercio, dichiara il Comparente che » Egli intende di fare con l'Atto presente contro i Signori » Avversarj quelle proteste e quei reclami, che sono pre-» scritti dai detti Articoli, onde in qualunque caso, E » QUANDO SIAVI LUOGO, conservare e preservare i suoi di-» ritti al risarcimento dei danni cagionati dall'abbordaggio » e investimento accaduto nella notte dal 17. al 18. Giu-» gno 1841. nelle acque *passato il Canal di Piombino* » fra il Polluce e il Mongibello. » E più sotto » ivi » In-» tendendo di preservare intatti ed illesi tutti i diritti suoi » e de' suoi Armatori »

A tutti è noto, che la domanda in Giudizio non può esser condizionale ed incerta. Deve esser positiva.

L. Rende poi affatto improponibile questa terza limitazione il contegno successivamente osservato da Caffiero.

L'*Art.* 436. del Codice di Commercio gl'imponeva di esibire entro un mese in Tribunale la domanda dei danni, altrimenti gli dichiarava nullo il reclamo, inammissibile l'azione.

Lasciò Caffiero passar quel mese e non esibì la domanda. Ov'è dunque il Giudizio da Esso introdotto, ov'è la recognizione per parte sua della competenza del Tribunal di Livorno?

Un sogno è dunque, o Signori, una visione, una chimera è pur questa terza limitazione.

LI. QUARTA LIMITAZIONE: Se l'Atto emesso da Caffiero nel 19. di Giugno (esclama uno dei Difensori avversarj) non è una domanda, è però *una jattanza.*

Quindi il diritto nei Diffamati di chiamare al Tribunale *da Essi prescelto* il Diffamante Caffiero e gli Armatori del suo Mongibello.

Tale è il disposto della Legge *Diffamari Cod. de ingenuis.*

LII. REPLICHE: Questo ragionamento pecca nella premessa, e pecca nella conseguenza.

LIII. Pecca nella premessa, perchè il reclamo fatto e notificato da Caffiero con la Scrittura del 19. di Giugno 1841. non fu *una jattanza.*

Fu un Atto cautelativo, congruo, e necessario, che a Lui imponeva la Legge per preservare a se e agli Armatori del suo Mongibello l'azione a ripetere i danni.

E non fu *jattanza* anco perchè il reclamo dei danni fu accompagnato dalla clausula » ivi » *Quando siavi luogo.* »

E cessò poi d'essere e reclamo e jattanza e svanì del tutto, appena, passato il mese, il Caffiero non esibì in Tribunale la domanda. Il lasso di quel mese impose a lui in ordine alli *Art.* 435. *e* 436. del Codice di Commercio quel perpetuo silenzio, che gli avrebbe imposto il Giudice in ordine alla Legge *Diffamari.*

LIV. Pecca poi nella conseguenza. Mentre non è vero, che la Legge *Diffamari* accordi ai Diffamati il diritto di chiamare il Diffamante *avanti il Tribunale da Essi prescelto.* Quella Legge accorda loro il diritto di chiamare il Diffamante al Tribunale del loro domicilio. Ma il domicilio di Lazzuolo e della Società dei Vapori Sardi è Genova e non Livorno. E ai loro Giudici naturali e competenti di Genova, e non a qualunque altro Tribunale, rinviò la Corte di Rouen i Genovesi Gervasio e Assereto. Talchè, anche quando potesse nel caso nostro intrudersi il fantasma d'una jattanza, giammai potrebbero gli Avversarj con l'abuso della Legge *Diffamari* render competente il Tribunale di Livorno.

LV. Pecca adunque, ripeto, questo avversario ragionamento, pecca nella premessa, e pecca nella conseguenza.

LVI. Quinta limitazione: L'*Art.* 414. del Codice di Commercio fornisce al Capitano Lazzuolo, alla Società dei Vapori Sardi, ed ai loro ingegnosi Difensori una quinta limitazione alla Regola da noi invocata – *Actor sequitur Forum Rei.* –

LVII. Il quale *Art.* 414., contemplando il caso del Capitano d'una Nave, che per cagione di tempesta o per caccia del nemico sia stato obbligato a gettare in mare una porzione del suo Carico, prescrive, che » *Lo stato delle perdite e* » *dei danni si fà per mezzo di Periti nominati dal Tri-* » *bunale nel luogo del discarico.* »

LVIII. È dal disposto di questo *Art.* 414., che gli Avversarj traggono la conseguenza, che in Livorno, luogo del discarico del Polluce, debba farsi la Causa delle perdite e dei danni derivati dal di lui abbordaggio e dalla di lui sommersione.

LIX. Repliche: Il caso contemplato dall'*Art.* 414. del Codice di Commercie nulla ha di comune col caso, che forma il subietto della nostra Controversia.

L'*Art.* 414. contempla il caso, in cui il Capitano arrivi con la Nave avariata nel Porto . . . Nel caso nostro il Capitano Lazzuolo non arrivò a Livorno con la Nave avariata perchè sommersa in alto mare.

Nel caso contemplato dall' *Art.* 414. la Nave e porzione delle merci avariate esistono nel Porto, ove approdò il Capitano, e tutti gli Interessati nella Nave e nel Carico esercitano un azione *reale* sulle cose ivi esistenti per il reparto dei danni, e stà bene che in questo caso lo stato delle perdite e dei danni, *ratione rei sitae*, possa e debba farsi nel Porto del discarico . . . . Ma nel caso nostro, in cui tutto fu inghiottito dall' onde, non esiste in Livorno nè il Polluce, nè gli oggetti danneggiati, sù cui possano gl' Interessati esercitare *un' azione reale*, e sono quindi costretti a esercitare *una azione personale* nascente o dal Contratto di nolo, o dalla Legge *Aquilia* concernente la colpa dell' uno o dell' altro o d' ambedue i Capitani.

LX. Nei quali termini l' invocare l' *Art.* 414. del Codice di Commercio, che predica dell' *azione reale*, è un chiamare a soccorso una Legge estranea affatto dal caso nostro, in cui si agisce con l' *azione personale*. Vedansi le Autorità riferite nella mia Consultazione al §. CCVI. pag. 80, che sono puntualissime.

LXI. Sesta limitazione: Somigliante alla quinta è la sesta limitazione opposta exadverso alla Regola da noi invocata – *Actor sequitur forum Rei.* –

LXII. Livorno (si dice) era il luogo della destinazione del Polluce. Se il naufragio gl' impedì di scaricare ivi le merci, non cessa per ciò Livorno d' essere il luogo destinato al suo discarico.

LXIII. Livorno (concludesi) essendo il luogo, a cui il Polluce era destinato, è pure il luogo, in cui deve conoscersi dei danni o sinistri avvenutigli nel viaggio. È questa una regola insegnata dal Pardessus, dal Piantanida, dalla Corte

di Rouen, da tutti » e, prima di tutto (osserva il Sig. Dottor Guerrazzi nella sua Memoria alla *pag.* 21.) » ivi » » E, prima di tutto, lo dichiara la Legge. *Art.* 414. *del* » *Cod. di Comm.* » ivi » *Lo stato delle perdite e dei* » *danni dee farsi al luogo del discarico.* »

LXIV. Repliche: Dissi, che questa sesta limitazione è simile alla quinta. Ed ora dico, che è identica. Tutte le Autorità allegate ex adverso, il Pardessus, il Piantanida, la Corte di Rouen procedono nel tema, che la Nave avariata sia giunta al luogo della destinazione. Nessuno considera il luogo della destinazione disgiunto dal fatto dell'arrivo e del discarico. E, ragionando perciò nei termini dell' *Art.* 414., compariscono inapplicabili ed estranee dal caso nostro, in cui non si è verificato l' arrivo non si è verificato il discarico.

LXV. Soggiungo che, se si potesse avere in considerazione il luogo del semplice destino, astrazion fatta dall' arrivo del Bastimento, Marsilia, e non Livorno, sarebbe il luogo, a cui il Polluce era destinato. Il tocco fugace e la stazione momentanea di Livorno non può considerarsi e giudicarsi il luogo della di lui destinazione all' effetto di radicare nel Tribunale di Livorno la competenza a conoscere dell'azione personale pei danni avvenuti dall' abbordaggio. L' Ordinanza del 1681. dice in lettera, che i Porti intermedi tra il principio ed il termine del viaggio d' un Bastimento non si riguardano come luoghi della di lui permanenza. Altrettanto ripete l' Ordinanza del 18. Ottobre 1740. E altrettanto, al preciso effetto di escludere la sua competenza, disse il Tribunale di Civitavecchia nella citata Sentenza del 1841. » ivi » Attesochè Civitavecchia, dove il Capi- » tano e il suo Bastimento *per poche ore* interpolatamente » approda a causa di operazioni del suo traffico, non può » esser considerato come luogo di sua dimora: imperocchè, » come è scritto nella *Legge* 19. §. *Numcquid ff. de ju-*

» *diciis*, non ha dimora in luogo chi vi si reca ut *confe-*
» *stim discedat.* »

LXVI. E soggiungo infine, che qualunque illazione e argumentazione voglia trarsi dal rilascio, che il Pollaco dovea far delle merci e dei gruppi a Livorno, una tal circostanza potrà tutt' al più stabilir forse la competenza di quel Tribunale nelle Cause vertenti fra i Ricevitori di dette Merci e Gruppi e il Capitano e Armatori del Pollaco, fra i quali ebbe luogo il Contratto di consegna e di ricevimento degli oggetti caricati, ma non può mai una tal circostanza comunicare al Tribunale di Livorno la competenza ed estendere la di lui giurisdizione all' altra e ben diversa Causa vertente fra i due Capitani e le Società proprietarie dei due Battelli abbordati, e fondata sopra una azione *personale* desunta dalla pretesa colpa di Caffiero in ordine alla Legge *Aquilia*.

LXVII. Ed eccomi, o Signori, alla settima ed ultima limitazione.

LXVIII. Prima d' incominciarne la esposizione e la confutazione, credo opportuno d' avvertire

1.° Che tutte le antecedenti sei limitazioni non vennero dalla appellata Sentenza adottate nè accolte.

2.° E che non sono state neppur trattate dai riveriti nostri Contradittori, i quali, contando di averne il tempo, protestano di volerne far materia d' un separato lavoro.

LXIX. Ciò avvertito, passo a confutare la settima ed ultima limitazione.

LXX. Settima ed ultima limitazione. La settima ed ultima delle Limitazioni opposte dai nostri Avversarj alla Regola – *Actor sequitur forum Rei* –, l' unica, che per-

suase il Tribunale di Livorno a dichiararsi competente nella Causa promossa dal Capitano Lazzuolo e dalla Società dei Vapori Sardi contro il Capitano Caffiero e contro l'Amministrazione dei Vapori Napoletani, si è fatta e si fa sorgere dalla circostanza, che anco i Ricevitori degli oggetti caricati sul Polluce domandarono la refezione dei danni contro ambedue i Capitani e contro ambedue le Società proprietarie dei Bastimenti abbordati.

LXXI. La sopravvenienza di questa seconda Causa, introdotta dopochè già verteva l'altra promossa dal Lazzuolo e dalla Società Sarda contro Caffiero e l'Amministrazione Napoletana, la sopravvenienza, ripeto, di questa seconda Causa è, al dire dei nostri Avversarj e dei passati Giudici, il seme, il germe, la radice della competenza del Tribunale di Livorno anco nella Causa e Cause dirette contro i nostri Clienti.

LXXII. Ed ecco, o Signori, il filo delle idee, la serie dei raziocinj, la catena dei ragionamenti, che si son fatti e si fanno per giungere alla dimostrazione di un tale assunto.

LXXIII. Il Tribunale di Livorno (si è detto e si dice) è senza dubbio competente nella Causa promossa dai Ricevitori delle Merci contro il Lazzuolo Capitano e contro la Società Sarda proprietaria del Polluce, su cui le merci furono caricate. La di lui competenza (si è detto e si dice) in questa Causa è stabilita dall' *Art* 420. del Codice di procedura francese (a cui rinvia l'*Art.* 642. del Codice di Commercio) il quale *Art.* 420. dispone » ivi » L'At» tore potrà citare a sua scelta

» 1.° Davanti il Tribunale del domicilio del Reo.

» 2.° Davanti quello, nel di cui circondario è stata » fatta la promessa e consegnata la merce.

» 3.° Davanti quello, nel di cui circondario dovea ef» fettuarsi il pagamento. »

LXXIV. Se il Tribunale di Livorno è competente in questa Causa, che i Ricevitori fanno contro Lazzuolo e la Società Sarda, diventa competente anco nell'altre Cause promosse da essi, non meno che da Lazzuolo e dalla Società Sarda contro Caffiero e l'Amministrazione Napoletana.

LXXV. E diviene competente anco in dette altre Cause per tre fondamenti.

1.° Perchè, quando sono due i Rei convenuti, l'Attore ha dall'*Art* 34. della nostra Procedura il diritto di portar la Causa al Tribunale d'uno di essi e di trarre a quel Tribunale anche l'altro » ivi » Se saranno più i convenuti » potrà esser portata la domanda al luogo del domicilio » d'uno di essi. »

2.° Perche fra la Causa promossa dai Ricevitori contro il Capitano Lazzuolo, e le altre Cause promosse da essi e da Lazzuolo contro Caffiero e la Società Napoletana esiste quella connessione, che ne comanda la riunione avanti il medesimo Tribunale.

3.° E perchè, avendo il Lazzuolo e la Società Sarda azionati dai Ricevitori delle merci domandata la loro rilevazione contro Caffiero e l'Amministrazione Napoletana, l'*Art*. 235. della nostra istessa Procedura dispono » ivi » » Il Tribunale competente nelle domande o intimazioni in » rilevazione sarà sempre quello, presso cui sarà contestata » e dovrà risolversi la Causa promossa dall'Attore nel me- » rito principale: Il reo convenuto in rilevazione non potrà » mai opporre, se non se nel caso contemplato dal seguente » Articolo, l'eccezione della incompetenza. »

LXXVI. È questo, o Signori, il filo delle idee, la serie dei raziocinj, e la catena dei ragionamenti, che, per condursi alla dimostrazione della competenza del Tribunale di Livorno, si sono fatti dalla Sentenza appellata, e si sono ripetuti all'avversaria Memoria.

LXXVII. Repliche: Potrei quì, o Signori, ripetere tutte le confutazioni opposte a questa settima ed ultima Limitazione dal Sig. Duvergier, alle quali ha tentato rispondere l'egregio Estensore dell'avversaria Memoria *Art.* 1. *per totum.* Ma le risposte sono, a parer mio, assai più ingegnose che solide.

LXXVIII. Potrei quì, o Signori, richiamare la vostra attenzione sulle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alla introduzione della lite promossa dai Ricevitori delle merci, e concludere che il caso, in cui siamo, non cade sotto la regola contenuta nell'*Art.* 235. della nostra Procedura, ma cade bensì sotto la limitazione contenuta nel successivo *Art.* 236. » ivi » Se il rilevatore giustificherà, » che la domanda originaria non sia stata fatta che all'unico » oggetto di richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che in » conseguenza vi sia collusione fra l'Attore nel principale » e il primo Reo convenuto a di lui pregiudizio, potrà do» mandare di esser rimesso al suo Foro ordinario »

LXXIX. E potrei e dovrei pure, o Signori, rimarcare la circostanza, che nel caso nostro il Caffiero e l'Amministrazione Napoletana, oltr'esser chiamati in rilevazione, sono anche azionati direttamente e principalmente tanto dai Ricevitori delle merci, quanto dal Lazzuolo e dalla Società dei Vapori Sardi. Nel qual caso la sopravvenienza in essi della pretesa qualità di asserti rilevatori non può toglier loro il diritto di reclamare il privilegio del loro Foro. Come con infiniti concordanti stabilì la *Florentina avocationis causae* 12. *Maii* 1723. *cor. Archi* §. *Verumtamen* » ivi » » In omni casu tertius veniens ad causam principaliter pro » defendendo suo jure, non autem assistendo alteri, debet » remitti ad suum Judicem »

LXXX. Queste e molte altre cose io potrei e dovrei dire, o Signori, in confutazione di questa settima ed ultima delle

limitazioni opposte dai nostri Avversarj alla regola da noi invocata » *Actor sequitur forum Rei.* »

LXXXI. Ma una sola osservazione mi dispensa dal tratttenermi e dall'insistere su tutte le altre disapplicazioni, alle quali cotesta pretesa limitazione è soggetta.

LXXXII. E l'osservazione si è, che tutte quante le Leggi, le quali prescrivono la competenza dei Tribunali Toscani, sia per la duplicità dei Rei Convenuti, sia per la connessione delle Cause, sia per la riunione della Causa di rilevazione alla Causa promossa dall' Attore nel merito principale, hanno autorità sopra i sudditi, ma non affliggono nè punto nè poco i forestieri.

LXXXIII. È questa, o Signori, l'osservazione perentoria, questa è la fatal circostanza, questa è la ragione micidiale di tutte le avversarie argumentazioni. E questo è infatti il punto, in cui la contraria difesa lascia il fianco scoperto alle nostre percosse.

LXXXIV. Ed io vado a percuoterla col chiaro disposto delle Leggi e con gli esempj delle cose-giudicate.

LXXXV. Dispongono le Leggi, che l'autorità del Giudice è limitata e ristretta entro i confini del suo territorio.

Text. in Leg. 3. *ff. de officio Praesidis* » ivi » Praeses provinciae in suae provinciae homines tantum imperium habet. »

Et in Leg. 1. §. 2. *ff. de tutor. et curator. dat.* » ivi » Quod autem permittitur tutorem dare provinciae praesidi, eis tantum permittitur, qui sunt ejusdem provinciae, vel ibidem domicilium habent. »

LXXXVI. Dispongono le Leggi, che la Sentenza proferita dal Giudice su cose o contro persone esistenti fuori del suo territorio, è nulla, e non obbliga i litiganti.

Text. in Leg. 20. *ff. de jurisdict.* » ivi » Extra ter» ritorium jus dicenti impune non paretur. »

Et in Leg. 53. *Cod de Decurion.* » ivi » Duumvi» rum impune non liceat extollere potestatem fascium extra » metas territorii propriae civitatis. »

Et in Leg. 4. *Cod Si a non competent. Judice* » ivi » » Et in privatorum Causis hujusmodi forma servetur, ne » quemquam litigatorum Sententia non a suo Judice dicta » costringat. »

LXXXVII. Derivò da queste Leggi la regola, che il forestiero deve essere azionato ed ha ditisto d'essere intimato al Tribunale del suo domicilio. L'*Antonello de loco Legali lib.* 2. *cap.* 1. *quest.* 11. *pag. mihi* 103. si fà il seguente.

Quesito » ivi » In quo loco forensis conveniri debet? » E scioglie il Quesito con la seguente

Risposta » ivi » *Regulariter* conveniri debet in loco » sui domicilii: actor enim sequi debet forum rei. »

LXXXVIII. Nè per recedere da questa regola giova allegare, che la Causa istessa, che si vuol promuovere contro il forestiero, sia stata già promossa contro un nazionale nei Tribunali dello Stato: che fra l'una e l'altra Causa vi è connessione: che vi è continenza fra la Causa di rilevazione intentata contro il forestiero e la Causa nel merito contro il reo principale . . . . . Tutte queste considerazioni son buone e belle, quando ambedue le Cause vengono promosse contro due sudditi dello stesso Governo: non quando una Causa verte contro un nazionale, l'altra contro un forestiero. In questo caso cessa ogni regola della riunione delle Cause, e sta ferma, a favore del forestiero, la regola » *Actor* » *sequitur forum Rei.* »

LXXXIX. L'*Art.* 171. della procedura francese disponeva » ivi » Qualora sia stata fatta precedentemente una domanda » per l'oggetto istesso avanti un altro Tribunale, o qualora vi sia connessione di Causa tra la lite promossa e » quella vertente innanzi un Tribunale diverso, sarà permesso di chiedere ed ordinare, che a quest'ultimo Tribunale sia rimessa la Causa. »

XC. Sorse il dubbio, se la disposizione di cotesto *Art.* 171. fosse applicabile soltanto al caso, in cui ambedue le Cause pendessero avanti i Tribunali francesi, oppure anche al caso, in cui una Causa venisse introdotta in Francia e l'altra in paese estero.

XCI. E la Corte di Cassazione con Sentenza del 18. Febbrajo 1842. riferita dal *Dalloz tom.* 42. *part.* 1. *pag.* 93. risolvè il dubbio nei seguenti termini » ivi » Le disposizioni dell'Art. 171. del Codice di procedura non sono applicabili » che a delle istanze promosse avanti i Tribunali Francesi. » *Vedila nella mia Consultazione al* §. *CCLXXI. e segg. pag.* 106.

XCII. Ma che vado io cercando esempj stranieri, quando ne abbiam tanti dei domestici? Giammai contro la sapienza di cosiffatti comandamenti peccarono i superiori Tribunali della nostra Toscana. E, se qualche Tribunale di Prima Istanza, segnatamente quello di Livorno, obliò talvolta o disprezzò a danno dei forestieri la massima » *Actor sequitur forum Rei*, » i Tribunali superiori annullarono quelle Sentenze e tennero ferma la Regola, che il forestiero non poteva esser convenuto nei Tribunali Toscani, doveva esser azionato nel Tribunale del suo domicilio. Eccovi, o Signori, le Rejudicate, che vi ho promesse.

XCIII. PRIMA REJUDICATA. Andrea Galeazzi e Baldassarre Vannini di Piombino furono condannati dal Vicario di Portoferrajo a favore d'un loro Creditore Portoferrajese. Il quale per avere una Sentenza declaratoria del suo Credito,

non in contumacia, ma in contraddittorio degli asserti suoi Debitori, usò lo strattagemma di far loro deputare un Curatore ad Lites.

Informati di tal Procedura il Galeazzi e il Vannini ricorsero alla Ruota di Firenze, e, allegando di esser forestieri e di voler esser giudicati dal Tribunale del loro domicilio, fecero istanza che la Sentenza proferita dal Tribunale di Portoferrajo venisse dichiarata nulla come che proferita da Giudice incompetente e mancante di giurisdizione sovr' Essi rei convenuti e forestieri.

E la Ruota Fiorentina, a relazione dell' Auditor Venturini, nel 10. Febbrajo 1639. esaudì la loro istanza » ivi »
» Sententiam Domini Praetoris Portusferrarii latam contra
» Andraeam de Galeatiis et Balthassarrem Vannini de
» Plumbino diximus esse nullam.

» Nec defectus citationis in actione personali removetur per dationem Curatoris ad Lites absenti prius personaliter non citato. Quia, cum predicti Conventi sint forenses, non subjacent hujusmodi Decreto interponendo solum inter subditos et jurisdictionaliter. Alias patet defectus jurisdictionis et incompetenti ec. »

Vedila nel lib. mot. 114. *a* 119.

XCIV. SECONDA REJUDICATA. Nello stesso anno 1639. certi Battaglia di Pisa conclusero, per mezzo d' un Mezzano, con un tal Decio Pagagnini di Lucca la compra d' una Casa, che questi possedeva nella Città di Pisa.

Insorte fra loro alcune differenze, il Pagagnini, ritenendosi non obbligato a vendere, tornò a Lucca luogo del suo domicilio.

I Battaglia gli fecero assegnare dal Tribunale di Pisa un Curatore *ad Lites* all' effetto di far dichiarare, nella di lui assenza, che il Contratto era rimasto concluso, e che egli era tenuto a celebrarne l' Istrumento.

Di ciò informato il Pagagnini costituì Procuratore e d oppose la declinatoria del Foro, allegando di voler essere azionato al Tribunale del suo domicilio per la nota Regola » *Actor sequitur forum rei* »

Portata la Causa avanti l' Auditor Marzio Venturini, n'emanò la *Pisana incompetentiae de Bataleis* 19. *Novembris* 1639. che è la *Decisione* 2. fra le sue Raccolte con la quale fu annullata la Sentenza del Tribunale di Pisa, che avea deputato all' assente Pagagnini il Curatore *ad lites*, e fu dichiarata l'incompetenza del Tribunale Pisano in quella Causa promossa da *un' Attore Toscano* contro *un Reo convenuto Lucchese* » ivi » Causa deinde per » libellum incompetentiae coram nobis introducta in dif- » finitione illius, visis et auditis quae hinc inde per partes » deductas et allegata fuere, devenimus in Sententiam pro » declaratione incompetentiae praefati Illustriss. D. Com- » missarii, prout declaravimus.

» Moti ex vulgato juris axiomate quod Actor in agen- » do sequi debet forum Rei *Cap.* ec.

» Nec visum fuit obstare, quod, cum hic agatur de » contractu Pisis celebrato, propterea dictus D Decius for- » tiator forum in loco celebrati contractus, ibique valeat » conveniri per *Text.* etc. cum aliis allegatis per DD. ad- » verso informantes, qui amplius subiiciebant quem fieri » subditum ratione contractus, id inferentes ex eo, quod » forum quis sortitur in loco, ubi celebratus est contra- » ctus.

» Nam *primo* declinatur objectum, quia allegata con- » clusio non procedit, cum quis contrahit in loco, ubi is » reperitur tanquam viator, sed statim inde recessurus ; » tunc enim non potest quis in loco celebrati contractus » conveniri, nec procedit memorata conclusio, ut est Textus » apertus, et ibi notant omnes in dict. *Leg.* etc.

» Secundo loco fuit responsum, conclusionem praedi-
» ctam, ut reus in loco celebrati contractus fortiatur fo-
» rum, ibique possit conveniri, procedere ita demum si ibi
» reus ipse reperiatur, alias secus, ut est *Text.* etc. et post
» alios a se allegatus communem testatur *Andr.* etc. qui
» aperte dicit verum non esse id, quod exadverso propo-
» nebatur, scilicet quem esse ei subditum loci, in quo
» contractus celebratur, cum, etiam si quis sortiatur forum
» in loco contractus, diversum sit, subditum esse, et forum
» sortire ut ibi per cum. Unde, cum D. Decius in Civi-
» tatem Pisanum, in qua supponitur facta dicta conventio,
» non fuerit repertus, non potuit per curaterem illi ad hunc
» effectum constitutum conveniri, et quamvis adverso, quod
» imo etiam si quis in loco celebrati contractus possit reus
» conveniri, licet ibi non reperiatur, allegaretur *Gloss.* etc.,
» hoc non firmat, sed refert opiniones, et ultimo loco re-
» fert contrariam opinionem, quod non possit quis conve-
» niri in loco contractus, nisi ibi reperiatur, quam ideo uti
» ultimo loco relatam approbare videtur; et, utrumque sit,
» cum habeamus pro hac parte communem opinionem,
» propterea ab illa non fuit recedendum, secundum notas
» juris conclusiones.

XCV. Terza rejudicata. Assai più famoso fu il Giudizio, che, due anni dopo, nel 1641, si agitò fra gli Albizi, Tripaldi e altri Mercanti Livornesi da una, e certi poveri Ebrei di Algeri loro pretesi debitori dall'altra parte. Eccone la fattispecie, la disputa, e la risoluzione.

XCVI. Quei sedicenti Creditori Livornesi incominciarono da sequestrare in Livorno alcune Mercanzie attenenti a quelli Ebrei Algerini loro pretesi debitori. Quindi supplicarono il Granduca a delegare la cognizione e decisione di tal Causa al Governatore di Livorno.

CXVII. Gli Ebrei Algerini supplicarono anch'essi il Granduca a non concedere ai sedicenti loro Creditori Livornesi

la Grazia implorata, perchè dissero di voler essere intimati e giudicati al loro Foro competente, al Tribunale cioè del loro domicilio in Algeri. Ed implorarono inoltre, che fosse ordinata la remozione del sequestro apposto dai loro Avversarj sulle loro mercanzie.

XCVIII. Il Principe, nel conflitto di tali suppliche, delegò gli Auditori Pucci, Vecchi e Accarisi con l'ordine di referirgli se si potesse e si dovesse per giustizia trarre avanti i Tribunali di Livorno gli Ebrei Algerini rei convenuti dagli Attori Livornesi.

XCIX. E i Giudici Delegati nel 12. Febbrajo 1641. referirono al Granduca » ivi » Retulimus, Serenissima M. C., » non esse deferendum precibus Zenobi o Francisci Albi- » zi, Ascanio Tripaldi, aliorumque Mercatorum Liburnen- » tium, qui petunt delegari Domino Gubernatori dicti loci » summarie cognoscendi lites et causas, quas habent con- » tra Haebreos degentes Juliae Caesareae seu, ut vulgo di- » citur in *Algeri*.

» Obstat supplicationibus regula Reum in suo Foro » esse conveniendum, non vero trahendum ad Tribunal » Actoris *Leg.* etc.

» In hoc autem casu nullo pacto apparebat Aebreos » Algerientes forum sortiri Liburni: hoc est nec ratione » originis, cum non doceatur eos oriundos esse ea Libur- » no vel alios hujus Provinciae loco; nec ratione domici- » lii quia nec ibi constat assidue habitare nec habitasse; » nec tandem ratione contractus, dum nihil hic vel a tibi » cum assertis Creditoribus contraxerunt.

» Nec fundamentum jurisdictionis suum ex eo potuit, » quod Liburni reparantur quaedam eorum merces quas » tertios sequestratae, quasi ibi sortiri debeant forum ra- » tione rei litae *Leg.*

» Quia hoc procederet, si contra Haebreos agendum » esset actione recti vel hypotecaria: ut secus est, quan-

» do moveri debet simplex personalis actio: tunc enim nul-
» lo pacto persona acquirit forum ratione rei, ut post scri-
» bentes *in dict. Leg. ctc. Franch.*

» Sed hic, quoties vera essent omnia, quae ab Ora-
» toribus narrantur in precibus, competeret eis ad sum-
» mum personalis actio contra Haebraeos, vel potius offi-
» cium judicis, et ideo opus habent eos in suo Foro con-
» venire, non ubi res illorum reperientur. »

C. Che non fecero, che non dissero gli Attori per ottenere la grazia di poter trarre al Tribunal di Livorno gli asserti loro debitori di Algeri? Giunsero perfino a mettere in dubbio il modo, con cui si amministrava la giustizia in quella Reggenza. Ma neppur ciò, referirono i Delegati al Principe, forma ostacolo al diritto, che gli Algerini *rei convenuti* hanno d'essere azionati e giudicati dal Tribunale del loro domicilio » ivi » Nec obstat quod dicebatur
» Algeris reddi jus ritu arbitrario ac more Turcarum.

» Quo casu mercatores isti Liburnenses ibi negotiati
» fuerint cum Francisco Ciabatto primo eorum debitore,
» et Causa hujus negotiationis asserant evadiasse creditores
» Haebreorum, qui res dicti Ciabatti occupaverunt sibi
» imputent quod debeant more regionis ibi justitiam expe-
» ctare, quo sponte transtulerunt personas, prout dicimus
» de contrahante in loco aliquo, qui non potest deinde
» declinare forum statuta loci illius *Carleval. ec.* Alias
» enim sequeretur absurdum, ut omnes Christi fideles, qui
» Bizantini et in aliis locis Turcae Subjectis negotiantur,
» possent eorumdem locorum mercatores compellere ad alibi
» litigandum sub specie justitiae ibi non rite ministratae,
» quod Mercatura penitus destrueret.

» Praeterquam quod, ut constat ex actis, residet Al-
» gerii Consul Nationis Galliae, qui Christianis contra
» quosqumque jus, servati servandis, reddit. »

CI. Nè qui finirono quei dotti Delegati la loro Relazione. Ma; dando sfogo a tutte le domande degli Algerini, referirono doversi rimuovere il sequestro apposto sulle loro Merci in Livorno dai sedicenti loro creditori Livornesi » ivi » Retulimus e contra aumendam per S. C. V. precibus Haebreorum petentium liberari sequestri super eorum mercibus Liburni facta, quia Regula stat pro eis. »

CII. Relazione, che fu pienamente approvata dal Granduca, per quanto attesta il Neri Badia alla *decis.* 12. (di cui vado a parlare) al *n.* 3. » ivi » Et in terminis sequestrationis factae Liburni super mercibus Algeriensium dixit » Rota nostra *lib. motiv.* 115. *a* 80. in Relatione a Serenissimo Magno Duce approbata »

CIII. QUARTA REJUDICATA. Dopo una sì solenne Risoluzione non si osò fino al 1698. di porre mai più in dubbio, che al Forestiero competeva il privilegio del suo Foro. e che nel Tribunale del suo domicilio doveva essere intimato dall' Attore Toscano.

Ma nel 1698. sdrucciolò nuovamente l' errore di far deputare un Curatore a certi Frugoni Genovesi onde ottenere a favore di certi Bini Toscani una dichiarazione di Credito.

L' errore però fu presto profligato e corretto, conforme ci assicura il *Neri Badia*. *dict. decis.* 12. *n.* 3. » vere.. » » Et novissime fuit resolutum in Curia Mercatorum cum » voto Domini Judici in Causa Bini et Frugoni, rejectis » Dominis de Binis, pro declaratione crediti contra Curatorem Dominorum de Frugonis Januensium. »

CIV. QUINTA REJUDICATA. Certi Roberti e Balle Negozianti Livornesi, ritenendosi creditori di un tal Giuseppe Herne inglese domiciliato a Londra, ed avendo scoperto che i Sigg. Lambert e Scepar gli erano debitori di una somma, gli fecero deputare dal Tribunale di Livorno un Curatore ad lites, gli sequestrarono presso i nominati Lambert e

Sceper le somme dovutegli, e ottennero Sentenza che dichiarò il loro credito contro l' Inglese Giuseppe Herne.

CV. Il quale, invocando la regola *Actor sequitus forum Rei*, domandò avanti la Rota Fiorentina la nullità di tal Sentenza per difetto di giurisdizione nel Tribunal di Livorno che l' avea proferita.

CVI. E n'emanò la *Liburnen jurisdictionis* 10. *Iunii* 1699 *cor. Neri Badia*, che è la *dec.* 12. *fra le sue Raccolte tom.* 1. *pag. mihi* 235. e che è concepita nei seguenti termini » ivi » Sententia Domini Guberna toris liburni de» claratoriam crediti Domini Roberti, et Thomae Balle con» tra Dominum Alexandrum Catalani, uti Curatorem de» putatum Domino Ioseph Herne Britannico Londini com» moranti ob defectum jurisdictionis substineri non posse » censui pro executione obtinenda adversus Dominos Lam» bert, et super praeteritos debitores dicti Domini Herne » in rebus vel pecunis eidem debitis, et penes ipsos se» questratis.

» Nam cum Dominus Herne Anglicanae Nationis sit » omnino forensis, nec ullo modo subditus Domino Guber» natori praedicto, non poterat eidem Curator dari Liburni » pro eo adstringendo in actione personali ad solutionem » debiti ex pecuniis sequestratis; quia curator dari non po» test absenti, qui non sit subditus, vel aliquo modo juris» dictioni subiectus ad *Text. ec.*

» Alioqnin quilibet Ferensis posset in patria Credito» ris, dato Curatore, conveniri, et Sententiam pati pro de» claratione debiti, ut postea ex mercibus, aut alia re ad » patriam creditoris transmissa creditor satisfactionem ha» beret, quod omnimo absurdum, et repugnans est contra » *Text. etc.* prohibentis tradere reum ad Tribunal actoris. » Et in terminis sequestrationis factae Liburni super mer» cibus Algeriensium dixit *Rot. etc.* et novissime fuit re» solutum in Curia Mercatorum cum Voto Domini Iudicis

» in Causa Bini, et Frugoni, rejectis Dominis de Binis pro » declaratione crediti contra Curatorem Dominorum de » Frugonis Ianuensum.

» Cum igitur in re, de qua agitur, lis seu Causa con» tra Dominum Herne mota non possit dici aliquo modo » subiecta Iurisdictioni Domini Gubernatoris Liburni, » competentia fori intrare non potest, nec ratione rei site, » nec ratione contractus, aut destinatae solutionis, quod » idem est.

» Non ratione rei sitae quia de ulla respectanti ad » Dominum Herne sita sub jurisdictione Liburni constat, » contra quam lis, seu causa potuerit moveri, non solum » immobili, sed nec etiam mobili, quae etiam, si sit tran» sitoria, non sufficerit secundum *Trentacinq*

» Nil obstante quod dd. Domini Scepar et Lambert » debitores praetendantur, quod ipsi solum fassi fuerunt se » negocia contraxisse cum Domino Herne, et paratos esse » ad computorem calculationem devenire, ac preinde non » dispunctis computis, ac rationionibus debitores dici non » *Munoz.*

» Quatenus etiam de eorum debitis constaret saltem » ob factum calculationis faciendae ab illis debitum, cum » non agatur de universali redditione rationis, sed de cer» tis particularibus computibus faciendis, nomina horum » delectorum non possunt dici circumscripta tennitorio ad » effectum firmandae jurisdictionis super ipsis, cohaereunt » personae creditoris, ut, rejecta contraria Sententia et di» stintione illa an sint in loco Contractus et destinatae » solutionis, vel alibi, firmavit *Rot.*

» Et admisso etiam sine veritatis praejudicio, quod » de aliqua re sita in territorio constaret, quidquid sit, » an debitor ratione rei sitae possit conveniri, quando ili» dem non reperitur quod negat *Castrens.*

» Quando etiam verior et magis recepta opinio sit se-

» quenda, quod tunc, dato Curatore, possit conveniri de quo
» *Trentacinq.* vel saltem per litteras subsidias citari, quan-
» do in certo loco non valde remote est absens *Laderrh.*

» Illa tamen procedit in actione reali. vel mixta con-
» tra rem ipsam mota, vel movenda, ut fuit *De Luca.*

» Numquam vero in actione personali contra ipsum
» absentem non subditum, quo casu locum non habet *Text.*;
» quia cum Curator Forensi dari non possit nisi ratione
» causae, et litis subiectae, nulla alia actio lis, seu causa
» potest dici supposita, nisi realis vel mixta contra rem
» ipsam compens *Trentacinq.*

» Nec minus ratione contractus, aut destinatae solu-
» tionis competentia locum habere potest; nam de ullo
» Contractu Liburni celebrato, aut solutione ibidem desti-
» nata ullo modo constat: quamvis enim partitae Domini
» Balle contineant in debitum Domini Herne plures solu-
» tiones factas in executione litterarum, et mandatorum
» Domini Herne, attamen, ut constet de unione consensus
» Liburni facta, ab quam ibidem contractus celebratus dici
» possit, litterae erant exhibendae, quia libri absque lite-
» ris, et mandatis relatis nec reditum, nec locum Con-
» tractus ullo modo probant *Gratian. ec.*

„ Sed probatus etiam Liburni Contractus non releva-
» ret; tunc enim ratione contractus potest Forensis a Ju-
» dice loci contractus conveniri, quando ibidem reperitur
» *Gaill. ec* , etiamsi agatur de privatis, et particularibus
» ratiociniis ibidem gestis *Virgil. ec.*

» Ceterum, si ibi non repereatur, non potest a Judice
» loci Contractus curator eidem tamquam absenti dari *Vir-*
» *gil. ec.*

» Nec per litteras remissoriales ad eumdem debet re-
» mitti *Virgil. ec.*

CVII Non si objetti già, che in nessuno dei casi esaminati e decisi dalle surriferite Rejudicate concorreva la circostanza, che concorre nel caso nostro, la circostanza cioè che il fo-

restiero viene intimato in rilevazione da un Reo convenuto in un Tribunale Toscano.

CVIII. Non mancano, o Signori, non mancano autorità, che procedono anche in questo caso. Eccole puntualissime.

CIX. L'*Art.* 235. della nostra Procedura, il quale stabilisce la regola » ivi » Che il Tribunal competente nelle domande » o intimazioni in rilevazione sarà sempre quello, presso » cui sarà contestata e dovrà risolversi la Causa promossa » dall' Attore nel merito principale, e il Reo convenuto » non potrà mai opporre l'eccezione dell' incompetenza » altro in sostanza non è che la repetizione della *Leg. Venditor ff. de judiciis*, la quale dispone » ivi » Venditor ab » emptore denunciatus, ut eum evictionis nomine defenderet, » dicit se privilegium habere sui judicis. Quaeritur, an » possit litem ab eo iudice, apud quem res inter petitorem » et emptorem coepta est, ad suum judicem revocare? Pau- » lus respondit venditorem emptoris judicem sequi solere » Con la quale concorda la *Legge* 1. *Cod. In rem actio.*

CX. Qui è da notarsi, che nel caso contemplato e regolato da queste due Leggi il venditore non impugnava d' esser tenuto alla rilevazione intimatagli dal Compratore, ma, convenendone, veniva a soccorso e a difesa del Compratore: e, allegando il privilegio del suo Foro, domandava che la Causa vertente fra l' Evincente Attore e il possessore del fondo Reo convenuto fosse tolta dal loro Tribunale e rinviata al Tribunale di esso Rilevatore.

CXI. Ed è pur da notarsi, che molti fra i Pratici, non avvertendo cotesta circostanza, applicarono inconsideratamente il disposto di coteste Leggi tanto al caso, in cui il Chiamato a rilevazione concordasse, quanto al caso in cui impugnasse d' esser tenuto a rilevare, e procederono confusamente nel supposto che tanto nell' uno quanto nell' altro caso l' Intimato alla rilevazione dovesse stare in Giudizio

nel Tribunale, in cui pendeva la Causa fra l'Attore e il principale Reo convenuto.

CXII. Il *primo* ad avvertire cotesta circostanza fu il *Fabro* nella sua celebre Opera *de Erroribus Pragmaticorum*. Cotesto veramente classico Autore, distinguendo un caso dall'altro, condannò l'errore, in cui erano caduti i Pratici e talvolta anco i Giudici, ed insegnò

Che quanto è vero che il Tribunale competente per la Causa della rilevazione è il Tribunale del principale Reo convenuto nel caso, in cui l'Intimato a rilevazione concordi d'esser tenuto a rilevarlo.

Altrettanto ciò è falso nel caso inverso, in cui l'Intimato impugna d'esser tenuto alla rilevazione. Nel qual caso, Egli disse, il preteso Rilevatore ha diritto di reclamare il privilegio del suo Foro, ondè *là* sia conosciuto e deciso se sussista o non sussista l'obbligo della pretesa e respettivamente impugnata rilevazione.

CXIII. Ecco, o Signori, le parole del *Fabro Decade VI. Error Decimus pag. mihi* 148. » ivi » Tritum est venditorem sequi forum et judicem emptoris *Leg. Venditor etc.* » Sed tamen a pragmaticis omnibus id pessime acceptum » est. Putant enim, si quis tanquam venditor laudetur » auctor ab emptore cui res evincitur, in eamque rem » conveniatur ad rem defendendam, cogi illum apud emptoris judicem litigare non solum si fateantur se teneri, » quod sane dubitationem non habet, sed etsi neget si » vendidisse, aut de evictione obligatum esse, aut quid » aliud alleget propter quod litem defendere non teneatur. » Quod utique falsum est, et ex recta juris ratione defendi nullo modo potest. Nam sive quis ex venditione, sive » ex caussa mandati conveniatur, ut litem pro alio suscipiat, is necesse est ut ex contractu, vel ex quasi contractu conveniatur, ergo personali actione. Personales » enim actiones eae sunt omnes, quae vel ex contractu

» vel quasi, vel ex delicto vel quasi proficiscuntur. Porro » in eo personalium actionum genere apertissimum et per- » petuum jus est, Actorem forum rei sequi debere *Leg. etc.* » Quod in actionibus in rem locum habet, nisi quod eo » casu, etiam in iis locis in quibus res, propter quas con- » tenditur, sitae sunt, actio in rem contra possidentem » exerceri potest *Leg. etc.* Nec huic nostrae sententiae re- » pugnat quod scriptum est *in d. L. Venditor.* Tractat » enim illo loco Paulus de venditore qui ab emptore de- » nunciatus ut eum evictionis nomine defenderet, non ne- » gabat se teneri, sed dicebat se suis judicis privilegium » habere, et ex ea caussa volebat litem ab eo judice, apud » quem res inter petitorem et emptore coepta erat, ad suum » judicem revocare. Id vero fieri debere negat Paulus, et opti- » ma sane ratione, quod venditor soleat sequi forum emptoris. » At nos de eo venditore agimus, qui negat se teneri ad » litem pro alio suscipiendam, quique sui judicis privile- » gium allegat ut propriam litem tractet, non ut alienam. » Qui casus certe diversus est, nec minus indubitati juris » ut apud suum, non apud alienum judicem conveniatur » qui ex propria persona proprioque contractu convenitur: » nec alia sententia est *dictae L. 1. C. ubi in rem* » *actio exerc. deb.* ultimis illis verbis, *Nec enim jurisdi-* » *ctionis forma in eadem provincia constitutis, tam peti-* » *tore quam possessore ob auctoris personam quam in alia* » *provincia dicis consistere, debet immutari.* » Agebatur » enim illo etiam loco de venditore cui litem possessor de- » nuntiaverat, quique nihil allegabat quominus evictionis » periculum praestare deberet, ut praecedentia illa osten- » dunt. *Nam si denuntiasti ei qui tibi vendidit, inelligis* » *evictionis illi periculum imminere.* Et hic sane error mihi » semper visus est stolidissimus et ineptissimus omnium, » quotquot pragmaticorum inscitia vel induxit unquam, vel » admisit, nec possum satis mirari qua infelicitate factum

» sit, ut in supremis quoque tribunalibus invaluerit. Quae
» de venditore diximus, eadem obtinent in eo qui fidejus-
» sorem dedit, si a fidejussore ex causa mandati ad litem
» defendendam urgeatur. »

CXIV. Seguitarono la dottrina del Fabro i Dottori, che vennero dopo di lui. L'adottarono i Tribunali. E più e meglio di tutti la illustrò il *Carleval, de Judiciis* nel *Lib.* 1. *Disput.* 2. *Quaest.* 6. *Sect.* *VIII.* intitolata – *De foro Neapolitanorum* – la quale sembra scritta per la Causa, che abbiamo alle mani.

CXV. Il Carlevalo, in cotesta Disputazione, dopo avere ai *numeri* 652. *et segg.* con la Regola *Actor sequitur forum Rei* e col disposto dei capitoli e delle prammatiche del Regno stabilito il fatto e il principio, che i Napoletani *tam in civilibus quam in criminalibus Actores sive Rei convenire possint et conveniri debeant apud Judices Neapolitanos et in Foro Neapolitano*, *quod vulgo dicitur*, TRAHUNT ET NON TRAHUNTUR, – *idest reos trahunt ad suum forum*, *et rei non trahuntur ad extranenm.* –

Referisce al *n.* 662. avere alcuni opinato, che i Napoletani godessero cotesto privilegio del proprio foro anche quando erano intimati in rilevazione » ivi » Amplia octa-
» vo, ut Neapolitani non solum actores, et rei principales
» gaudeant praedicto foro privilegiato, sed etiam cum lau-
» dantur Authores: non enim adstringuntur foro alieno,
» in quo versatur lis inter emptorem habentem causam a
» Neapolitano; et evictorem rei venditae; sed possunt pe-
» tere remissionem ad suum forum, videlicet tribunalia
» Neapolitana. »

E al *n.* 663. riferisce, che altri, atteso il disposto della *Legge Venditor ff. de judiciis*, e della *Leg.* 1. *Cod. in rem actio*, opinarono il contrario » ivi » Contrariam
» tamen sententiam in genere, imo quecumque quantum-
» vis privilegiatum Authorem laudatum debere litem inter

» emptorem, et evictorem proseqnitur coram Judice empto-
» ris, apud quem pendet, et non excusari ab ea prosequu-
» tione privilegio fori sibi competenti, probat expressus
» textus in *L. Venditor etc* »

CXVI. Quindi al num. 666. si fa il Quesito » ivi » Quid » igitur dicendum in re tam controversa?

CXVII. Quesito ch' Ei scioglie con la dottrina del Fabro, e, distinguendo il caso della rilevazione concordata dal caso della rilevazione impugnata dal Napoletano intimato, riduce a concordia l' una e l' altra opinione » ivi » Igitur de» sumpto eo casu, quo author laudatus comparet in judi» cio, ut liti assistens reum defendat, de quo videtur agi » in *d. L. Venditor*, ego pro concordia considero, in ea » lite, tametsi videatur simplex, re vera involvi duplicem » litem, et duas diversas actiones in judicium deductas. » Prima lis, seu actio est, quam proponit evincens adver» sus emptorem possessorem rei, de qua primum contro» vertitur, quae denunciatur authori laudato, ut descendat » in judicium illud motum, vel movendum contra empto» rem, seu possessorem, ut judicio assistens illum defen» dat, in qua evincens est actor, reus vero possessor, non » author laudatus, qui dumtaxat liti assistit, ut defensor » rei. - Secunda actio est, quam possessor ipse habens » causam ab authore laudato proponit, vel proponere po» test adversus eundem laudatum authorem quo reficiat » pretium rei venditae aut alio titulo concessae, et expen» sas litis motae ad eam rem evincendam. Si spectemus » primam litem, seu actionem, author laudatus non in» tercedis, ut persona principalis, neque in eum potest » ferri sententia, sed profertur contra possessorem rei, velut » principalem. Si vero spectemus secundam actionem et li» tem, qua ipsa exercetur, author laudatus ex sua persona » reus est; possessor vero ipse, a quo res est evicta, vel » evinci speratur, est actor. Ex quo plane colligitur, ista

» esse duo diversa judicia, cum ille, qui in uno vices » actoris sustinet, in alio partes rei patiatur, et qui in uno » est defensor, et assistens in alio sit reus *Leg. ec.* »

CXIII. » Igitur (prosegue ai *numeri* 667. e 668.) comparente authore laudato privilegiato in illa prima, quam » distinximus lite, non potest ex suo privilegio forum do- » nare aut obtinere, ut causa advocetur a Judice ordina- » tio de ea cognoscente, et ad suum Judicem remittatur; » nam ibi non agitur principaliter de eius interesse, sed in » consequentiam. Quod recte animadvertit *Cujacius* post » haec scripta visus *in recitationibus*, et fieri poterit, ut, » absoluto reo possessore lis omnino finiatur, et interesse » laudati authoris reum defendentis extingatur. Atque ha- » ctenus, et non ultra censendi sunt sensisse Doctores su- » perius relati a nobis *num.* 663. »

» Si vero agamus de secunda lite, in qua versatur jus » possessoris, velut actoris, et authoris laudati, velnti rei, » plane poterit author laudatus ex suo privilegio forum de- » clinare, sive sit Neapolitanus, vel aliter privilegiatus pri- » legio fori, et petere se ad suum Judicem remitti, et ad » eum est remittendus. Ratio est, quia in hac lite reus » principalis gaudet privilegio fori, quo privari nulla sub- » sistente causa non potest; quo tendunt notata ab Anto- » nio *Fabro* viso post haec scripta *de erroribus pragmati-* » *corum decade* 6 *errore* 10. quid id extendit ad autho- » rem laudatum alieni fori non privilegiati, idque jure opti- » mo; et ita interpretandi sunt Doctores qui existimant » regulam *dictae L. Venditor*, limitandam esse in Neapo- » litano, aut quibusdam aliis privilegiatis. Hanc concor- » diam tametsi minus clare procul dubio amplexi sunt » *Grammaticus dict. dec. etc.* et juxta eamdem concordiam » refert iterum decisum in Sacro Consilio adnotatio adiecta » ad *Capit.* 53. in capitula Regis catholici expedita Sego- » viae anno 1505. *vers. Adde quod ei Neapolitanus in lib.* » *prim.* cujus meminit *Novar. etc.* videlicet, Neapolitanum

„ authorem laudatum teneri defendere emptorem in loco
„ judicii, ubi ipse est conventus; verum sententiam qua-
„ tenus proferenda esset contra Neapolitanum authorem lau-
„ datum, proferendam esse in civitate Neapolitana, et Tri-
„ bunalibus ejus; et est decisio non solum regalis scripti
„ juris conformis, sed etiam aequitate plenissima, ne lis
„ caepta in uno Tribunali cum magno litigantium sumpto,
„ nec minore molestia, advocetur ad aliud, in quo denuo
„ esset inchoanda, revocatis in irritum actis, fraudata ju-
„ risdictionis praeventione et violatis aliis manifestis regu-
„ lis juris. „

CXIX. E conclude al *N.*° 669. „ ivi „ Ex qua concordia
„ infertur discrimen inter litem vertentem inter evictorem
„ et possessorem, cui assistit author laudatus privilegiatus,
„ vel alieni fori ordinarii. Nam in prima, unummet judi-
„ cium potest simul et semel exerceri inter evictorem, pos-
„ sessorem et authorem, et in uno, et eodem processu exa-
„ minatur actio inter emptorem, seu possessorem et evicto-
„ rem atque item actio inter possessorem, et authorem lau-
„ datum, modo omnes sint ejusdem fori, et compilato pro-
„ cessu, seu causa conclusa, contra utrumque potest simul,
„ et semel ferri sententia, videlicet pro evictore contra pos-
„ sessorem condemnans ipsus ad rem restituendam, et pro
„ possessore contra authorem laudatum condemnans ipsum
„ ad restitutionem praetii et interesse. Quod praeter quam
„ quod tradit *Rebuff. ec.* experientia ipsa, et usus probat,
„ idque statuitur de jure Neapolitano in *pragm.* imo ut
„ etiam sententia contra reum lata exequutioni mandatur
„ contra authorem laudatum liti assistentem sine novo pro-
„ cessu. In secunda vero non potest unum judicium exer-
„ ceri inter utrumque aut ex eodem processu contra utrum-
„ que procedi; sed prius in uno judicio, et processus de-
„ bet examinari actio evictoris contra possessorem, assistente,
„ ut defensore possessoris, authore laudato: qui, si succum-
„ bat, profertur sententia dumtaxat contra ipsum possesso-

» rem reservato eidem suo jure contra authorem, adversus
» quem postea poterit possessor comparere coram judice com-
» petenti, et sui juribus experiri, ut plane docent *Gram-*
» *maticus etc.* »

CXX. Noi siamo, o Signori, precisamente in questo caso. Caffiero e l'Amministrazione Napoletana intimati a rilevazione da Lazzuolo e dalla Società Sarda non concordano, impugnano d'esser tenuti alla rilevazione. Nasce perciò fra loro una Causa diversa e distinta da quella vertente fra i Ricevitori delle Merci e Lazzuolo e la Società Sarda.

Quindi, secondo i sopraespressi principj, i nostri Clienti, quanto sarebbero tenuti a stare in Giudizio avanti il Tribunale di Livorno se, concordando il loro obbligo di rilevare Lazzuolo e la Società Sarda, fossero ivi comparsi ad assistergli a difendergli contro la pretensione dei Ricevitori, altrettanto sono in diritto di reclamare il privilegio del loro Foro Napoletano nella Causa sull'obbligo di pretesa e respettivamente impugnata rilevazione, che và ad insorgere fra Essi Intimati e gli Intimanti loro Avversarj.

CXXI. Nè queste regole, o Signori, sono state abolite in Toscana dal vegliante Regolamento della nostra Procedura, e segnatamente dall'*Art.* 250. con somma accuratezza invocato dall'egregio Estensore dell'avversaria Memoria *pag.* 16.; Articolo, che, contemplando il caso di opposizione per parte del Chiamato a rilevare, dispone » ivi » Qualora il Con-
» venuto, o Convenuti a rilevare pretendessero, che non
» fosse luogo alla rilevazione, l'opposizione, che sarà fatta
» per via di Scrittura di eccezione, e nelle forme per tale
» Scrittura stabilite, non dovrà formare soggetto di un in-
» cidente, che ritardi la prosecuzione della Causa, ma dovrà
» esser decisa unitamente al merito della Causa principale »

Non mancano Decisioni che, anche di fronte all' *Articolo* 250. del nostro Regolamento di procedura, mantengono al chiamato in rilevazione il diritto d' esser convenuto, e giudicato nel Tribunale del suo domicilio.

CXXII. SESTA REJUDICATA. Alle cinque Rejudicate, che ho sopra addotte aggiungo la sesta.

CXXIII. Giacinto Viazzoli nel 1804. spedì da Pietroburgo un Carico di Lini e Ferri alla Casa Berte sua Raccomandataria in Livorno. I fratelli Montebruno di Genova, asserendosi di lui Creditori, lo seqnestrarono Informatone il Viazzoli inviò alla Casa Berte un Conto *riformato* fra lui e detto Montebruno, ordinandole di produrlo onde fare sparire ogni asserto credito dei Montebruno. La Casa Berte omesse di produrre qnel Conto. E il seqnestro fu perciò confermato con due Sentenze del 1806 e 1807.

CXXIV. Nel 1817. il Viazzoli, tornato da Pietroburgo in Italia, e acquistata la notizia che la Casa Berte aveva omesso di produrre nel Giudizio del 1806. quel Conto, la intimò in Tribunale di Firenze per sentirsi condannare alla refezione dei danni da tal di lei colpa cagionatigli. La Berte intimò a rilevazione i Montebruno, i quali, allegando la regola – *Actor sequitur forum rei* –, protestarono di voler esser convenuti e giudicati nei Tribunali di Genova suo domicilio.

CXXV. Proseguì perciò la Lite il solo Viazzoli da una e la sola Berte dall' altra parte. Due conformi Sentenze condannarono la Berte a rifare i danni al Viazzoli con dichiarazione però, che Ella avrebbe potuto liberarsene, qualora nel termine di quattro mesi avesse procurata al Viazzoli la revisione delle Sentenze del 1806. e 1807.

CXXVI Implorò la Berte quella revisione. E per facilitarne la grazia espose » ivi » Non vedesi argomento, con cui » strascinare in Giudizio i Rappresentanti la Ragione Mon- » tebruno, *che sono da convenirsi nel loro Foro di Ge- » nova.* » Ciò non ostante la Revisione fu negata.

CXXVII. Fece allora presente ai Montebruno la Berte il sacrifizio, che per Essi soffriva. I Montebruno, volendo sollevarla, acconsentirono che fosse concessa la revisione delle

Sentenze a favor loro proferite nel 1806. e 1807. limitatamente a una sola delle partite contenute in quel Conto *riformato*.

CXXVIII. Tornò allora la Berte ad implorarne la revisione esponendo che la impossibilità di trarre ai Tribunali Toscani i Montebruno era superata dalla loro protesta, con cui (sono parole della supplica) *si offrono pronti ad esaminare in contradittorio del Viazzoli il merito del dovuto o non dovuto pagamento dell' Avarìa Payken, al quale effetto acconsentono che* IN QUESTA SOLA PARTE *venga esaminata di nuovo la giustizia della Rejudicata.*

CXXIX. Emanò quindi nell' 11. Decembre 1813. il favorevole Rescritto, che *attesa l' adesione e renunzia dei Montebruno* (parole del Rescritto) concesse la revisione delle Sentenze del 1806. e 1807. » ivi „ *Intorno all' Avarìa » grossa del Capitano Payken.* »

CXXX. Ciò non ostante si tentò e si pretese dal Viazzoli e per esso e con esso dal Galli di lui Cessionario di estendere l' esame anco alla partita del frutto dei noli e ad altre partite del Conto *riformato*.

CXXXI. I Montebruno, rispetto alle altre partite, tornarono ad allegare la regola *Actor sequitur forum Rei*.

CXXXII. E furono esauditi. Una Sentenza proferita dal Supremo Consiglio nel 24. Settembre 1827. limitò la sua cognizione e decisione alla Avarìa Payken, per la quale soltanto i Montebruno avevano acconsentito di sottoporsi alla giurisdizione dei Tribunali Toscani, e lasciò intatte ed illese le altre partite, rispetto alle quali avevano Essi allegata la regola *Actor sequitur forum Rei.*

CXXIII. Azzardarono il Viazzoli e il Galli il medesimo tentativo nel Giudizio di liquidazione.

Ma anco i Montebruno tornarono a proporre la medesima eccezione, come rilevasi dai Dubbi comunicati dal Tribunale » ivi » Al contrario i Signori Fratelli Monte-

» bruno rei convenuti sostengono che la liquidazione non
» deve essere estesa al di là di quei precisi limiti segnati
» dalla Sentenza del Supremo Consiglio del 1827 e così il
» Perito debba unicamente occuparsi del solo titolo della
» Avaria Payken in quella quantità, che sarà a loro debito,
» o, *ponendo per ogni altro preteso titolo di credito, che
» sia posto al di fuori di ques'i confini. e specialmente in
» quanto ai frutti dei noli l'* ECCEZIONE D'INCOMPETENZA
» DEL MAGISTRATO, *POICHÈ COME SUDDITI DI
» STRANIERA POTENZA SI ASSOGGETTARO-
» NO ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI
» TOSCANI UNICAMENTE IN QUANTO AL ME-
» RITO DELL'AVARÌA PAYKEN.* »

Eppure a quell'epoca esisteva già il Regolamento della nostra Procedura Ed era noto a tutti il disposto dell'*Art* 250. Eppure fu rispettata la regola *Actor sequitur forum Rei*. - E, meno l'Avarìa Payken. per la quale quà vennero spontanei, per tutte le altre partite i nostri Tribunali non osarono di giudicargli.

CXXXIV. SETTIMA REJUDICATA Anco più calzante è il caso, in cui emanò nel 9. Luglio 1835. la Sentenza proferita in Causa Magnani e Magnani ne' Rossi dalla Rota Fiorentina a relazione dei Signori Auditori Lorenzini, Cav. Cosimo Buonarroti oggi Consigliere dell'I. e R. Consulta, e Niccolò Lami oggi Regio Procurator Generale e capo del Pubblico Ministero Rejudicata che porta il titolo di *Pistorien incompetentiae*, e che è la *Decisione* 68. *tom.* 37. *pag.* 394. *del Tesoro del Foro Toscano.*

CXXXV. Apparisce da quella Decisione, che la Signora Luisa Magnani ne' Rossi, litigando nel Tribunale di Pistoja con la Signora Isabella Magnani ne' Gerini di lei sorella, intimò avanti il detto Tribunale di Pistoja a rilevazione il Sig. Pasquale Magnani loro comune zio e gli eredi del fu Sig. Agostino Magnani altro loro comune zio paterno.

CXXXVI. Apparisce, che gli Intimati a rilevazione impugnarono d'essere obbligati, e reclamarono il privilegio del loro Foro dicendo, che la Sig. Luisa Magnani ne' Rossi, se persisteva nel volergli obbligati a rilevarla, doveva citargli e azionarli nel Tribunale del loro domicilio che era quello di Pescia e non quello di Pistoja.

CXXXVII. Ed apparisce, che l' Attrice, desiderando di far la Causa della rilevazione contro lo Zio e contro i Cugini nello stesso Tribunale di Pistoja, in cui faceva la Causa principale contro la Sorella, allegò, fra gli altri fondamenti, anche il disposto dell' obiettato *Art.* 250. della nostra Procedura,

CXXXVIII. Ma la Rejudicata la rigettò. E, confutando l'eccezione desunta dal suddetto *Art.* 250, disse la Ruota » ivi » Attesoche a prescindere da questo esame di fatto » ed a ritenere pendente almeno il Giudizio principale nel » merito come un Giudizio di rilevazione quello subalterno » promosso dalla Signora Magnani ne' Rossi contro gli Ere- » di Magnani non veniva il Tribunale predetto autorizzato » dall' *Art.* 250. del Regolamento di procedura, il quale, » prescrivendo che la disputa - *Se la rilevazione sia o* » *non sia dovuta* - debba decidersi unitamente al merito » della Causa principale, sembra impedire ai Giudici ogni » precedente esame sulla natura dell' Atto, in cui la rile- » vazione è stata richiesta.

» Mentre per ciò, che riguarda il ridetto *Art.* 250. » è troppo evidente, che il medesimo procede nel tema, » in cui dal Terzo intimato a Causa si contrasti soltanto » l' *obbligo in specie*, e non l' altro, in cui s' impugni » *l' obbligo in genere* di rilevare ossia la qualità stessa di » rilevatore.

» Attesochè infatti una diversa interpetrazione porte- » rebbe all' incomportabile assurdo, che dipendesse dal ca- » priccioso arbitrio di un Litigante qualificando impropria-

» mente un Atto col titolo di rilevazione, di tradurre non
» solo in Giudizio fuori del proprio Foro i Terzi, benchè
» privilegiati che non avessero secco loi rapporti o interessi
» di sorte alcuna, ma di ritenervegli ancora coattivamente
» fino all' ultimo e definitivo esito del medesimo, e di
» sottoporli così a soffrire, contro ogni ragionevolezza le
» inquietudini ed il dispendio non sempre refettibile di
» una Lite, che talvolta può avere un periodo lunghis-
» simo. »

CXXXIX. Per queste ragioni, o Signori, la Ruota, revocando la Sentenza del Tribunale di Pistoja, che si era dichiarato competente nella Causa di rilevazione benchè impugnata dagli Intimati, rinviò l'Attrice al Tribunale di Pescia, luogo del domicilio dei Rei Convenuti per ivi far decidere se fossero o nò tenuti a rilevarla. E così decise non ostantechè si trattasse di due Cause vertenti fra Litiganti *tutti* Sudditi Toscani; e decidende da due Tribunali Toscani.

CXL. E per queste ragioni, o Signori, io confido che la Corte, revocando anzi annullando la Sentenza appellata, rinvierà il Lazzuolo e la Società Sarda Attori al Tribunale di Napoli domicilio di Caffiero e dell' Amministrazione Napoletana Rei Convenuti: tanto più chè Essi sono forestieri;

§. II.

Inammissibilità dell' Azione per il lasso del termine a farne il Reclamo.

CXLI. Non possono i Signori Viollier ne' Nomi e il Capitano Caffiero esser contenti, che io abbia con tanta imponenza di fatti, di ragioni, e di autorità dimostrata l'incompetenza dei Tribunali Toscani a conoscere della Lite, che gli molesta.

CXLII. Devono anzi esserne scontenti, perchè la vittoria, che ho loro assicurata nell'articolo dell' *incompetenza*, allontana da essi una vittoria assai più interessante nell' articolo della *decadenza*.

CXLIII. Vittoria, che non può loro esser negata da qualunque Tribunale del Mondo.

CXLIV. Ed eccovene, o Signori, la dimostrazione.

CXLV. Gli *Articoli* 435. e 436. del Codice di Commercio dispongono

Art. 435. » ivi » Non sono ammissibili – Tutte le » azioni contro il Capitano e gli Assicuratori per danno » accaduto alla mercanzia, quando essa sia stata ricevuta » senza protesta. – Qualunque azione contro il Noleggiato» re per avarìa se il Capitano ha consegnato le mercanzìe, » e ricevuto il suo nolo senza aver protestato. – Qualun» que azione per risarcimento di danni cagionati dall'ab» bordaggio in un luogo, ove il Capitano ha potuto agire, » se non è stato reclamo. »

E all'*Art.* 436. » ivi » Queste proteste e reclami son » nulli quando non sieno fatte e notificati dentro le ven» tiquattr'ore, e se dentro un mese dalla loro data non » vi è seguita una domanda in Tribunale. »

CXLVI. L'analisi dei surriferiti due Articoli ci fa conoscere che i requisiti cumulativamente necessari per acquistare e

per conservare l'azione al risarcimento dei danni cagionati dall' abbordaggio sono tre.

1.° Il Capitano deve farne il reclamo nel termine delle 24. ove dal momento del sofferto abbordaggio, se è in luogo, in cui possa agire.

2.° Nello stesso termine di dette 24. ore deve notificare quel reclamo a colui o a coloro da cui vuol ripetere i danni.

3.° E nel termine d'un mese decorrendo dal dì del fatto e notificato reclamo deve esibirne in Tribunale la domanda.

CXLVII. Sodisfece egli il Lazzuolo agli obblighi impostigli da cotesti Articoli? Vediamolo.

CXLVIII. Lazzuolo sofferse l'abbordaggio in alto mare, e così in luogo, in cui non poteva agire. Dunque non potè allora cominciare per lui l'obbligo nè il termine imposto dal Codice a fare il Reclamo.

CXLIX. Lazzuolo però alle ore 11. 1/2. del 18 di Giugno 1841. giunse a Livorno *Proc. a* 2, luogo in cui, cominciando in lui la potenza di agire, cominciò pur anco in lui l'obbligo e il termine delle 24. ore a fare e notificare il reclamo.

CL. Quel termine avendo avuto il suo principio alle ore 11. 1/2 del 18, ebbe il suo termine alle ore 11. 1/2. del 19. di Giugno.

CLI. Ov'è il Reclamo fatto e notificato dal Lazzuolo al Caffiero nelle 24. ore decorse dalle 11. 1/2. del 18. alle 11. 1/2. del 19 di Giugno? Tale Atto non esiste e non è esistito giammai. Manca in quelle 24. la formazione del richiamo. Manca conseguentemente la di lui notificazione. La Causa è finita.

CLII. Anzi non potea neppur cominciare. Perchè gli Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio, nella mancanza di quell'Atto, dichiarano *inammissibile* l'azione serotinamente intentata da Lazzuolo e dalla Società Sarda La Causa, ri-

peto, non potea neppur cominciare. Era morta prima di nascere.

CLIII. Oh qui sì, che ho dovuto ammirare le contorsioni e, direi quasi, le convulsioni del talento dei miei riveriti Contradittori per sottrarre il caso, di cui si disputa, alla censura degli Art, 435. e 436.

CLIV. Se si eccettua il Sig. Dalloz, che, condanuando tutte le altre aberrazioni dei suoi Condifensori, restringe la difesa del Lazzuolo e della Società Sarda al solo fatto della sommersione e perdita totale del Bastimento, la serie delle limitazioni agglomerate dagli altri Sigg. Scriventi in contrario è un I*dra* . . . . . un Idra, sì, di cui vado a schiacciar le sette teste.

CLV. Prima delle avversarie aberrazioni. Dicono in primo luogo i nostri Avversari, che il reclamo non era nè è necessario nel caso nostro, perchè l'abbordaggio avvenne in alto mare. Il Codice lo prescrive soltanto per gli abbordaggi avvenuti in luogo, ove il Capitano può agire. Ma l'alto mare è un luogo, in cui il Capitano non può agire. Dunque il Reclamo, che è prescritto per gli abbordaggi avvenuti in luogo, in cui il Capitano abbia potuto agire, non è ptescritto per quelli avvenuti, come il nostro, in alto mare.

CLVI. Confutazione. Stimolo, eccitamento, pretesto a questa prima delle avversarie aberrazioni sono quelle parole usate dall'Art. 435. del Codice di Commercio, e che erano pure usate dall'Art. 8. lib. 1. tit. 12. dell'Ordinanza del 1687. (1) – *ic un luogo, ove il Capitano ha potuto agire* – quasichè

---

(1) Il Art. 8. lib. 1. tit. 12. dell' Ordinanza del 1687. esprime ivi » » Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatr'heures » aprés le dommage recu, si l'accident arrive dans un port, havre, ou » autre lieu, ou le Maitre puisse agir.

siano dirette a limitare l'obbligo del Reclamo ai soli abbordaggi avvenuti in luogo, in cui il Capitano possa agire.

CLVII. Falso falsissimo concetto. Cotoste parole – *in un luogo ove il Capitano abbia potuto agire* – non si riferiscono al fatto dell'avvenimento, si riferiscono alla potenza d'agire nel Capitano. Sono Esse in sostanza dirette non già a limitare l'obbligo del Reclamo agli abbordaggi avvenuti in luogo, in cui il Capitano possa agire, ma sono dirette ad indicare il luogo, in cui comincia a decorrere il termine delle 24. ore assegnato al Capitano per agire. Termine, che può incominciare prima o dopo, secondo che prima o dopo il Capitano si trovò in luogo, in cui gli sia permesso d'agire.

CLVIII. È questa, o Signori, l'intelligenza, che ricevè l'Ordinanza del 1681. fin dal suo nascere.

Infatti sotto il surriferito *Art.* 8. e precisamente *ou le maître puisse agir* vedesi opposta la seguente Nota »ivi »
» Il faut cependant, que l'accident arrive dans un lieu,
» ou le Maître puisse agir *pour faire courir contre lui ce*
» *delai de vingt-quatre heures*: CAR SI L'ACCIDENT EST
» ARRIVÉ EN PLÉINE MER OU AILLEURS HORS DU PORTE,
» LA DEMANDE EN DOMMAGE SERA EN CE CAS PROROGÉE
» JUSQU'A L'ARRIVÉE DU VAISSEAU DANS SE PORT DE SA
» DESTINATION, OU DANS TOUT AUTRE S'IL Y RELACHE
» SUR SA ROUTE: *ET ALORS LE DELAI DE VINGT-*
» *QUATRE HEURES NE COMMENCERA A COU-*
» *RIR QUE DU JOUR DE L'ARRIVÉE.* »

Nota autentica, coeva alla pubblicazione dell'Ordinanza, approvata dal Governo, il quale non avrebbe permesso, che si attribuisse alla parola *ou le Maître puisse agir* siffatta intelligenza se non fosse stata coerente alla volontà del Legislatore.

CLIX. Venner poscia gl' Interpetri, i Commentatori di detta Ordinanza, primo il *Valin*, secondo l'*Emerigon*, Autori

insigni, e carissimi ai nostri Avversarj perchè credono di esser da Essi favoriti e protetti nella seconda loro aberrazione, di cui vado fra poco a parlare.

Or bene tanto il *Valin*, quanto l' *Emerigon* insegnano, che le parole – *in luogo ove il Capitano ha potuto agire* – significano, che il termine delle 24. ore per gli abbordaggi avvenuti in alto Mare comincia sol dal momento, in cui il Capitano, arrivando in porto, acquista la potenza d' agire.

Ambedue però cotesti Autori ritengono che il termine comincia, più tardi sì, ma pur comincia anco per gli abbordaggi avvenuto in alto Mare. *Vedasi il Valin riportato nella mia Consultazione al* §. *CCCXXVI. pag*, 134., *e l'Emerigon al* § *CCCXLII*, *pag*. 136.

CLX. Succedono tutti gli altri Scrittori alla materia. Io ne ho riferiti *sedici* nella mia Consultazione *dal* §. *CCCXXVIII. pag*. 132. *al* §. *CCCXLIV. pag*. 136., e tutti sono d'accordo nell' asserire

Che il termine delle 24. ore a fare il Reclamo è comandato dall' Ordinanza del 1681. e dal Codice di Commercio tanto per gli abbordaggi avvenuti in luogo, in cui il Capitano può agire, quanto per gli abbordaggi avvenuti in alto mare.

E che la differenza, che passa fra un caso e l' altro, non è altro che nel primo caso il termine comincia a decorrere subito dopo l' avvenuto sinistro, mentre nel secondo caso non comincia a decorrere che dal momento, in cui il Capitano arriva in un porto e acquista la potenza d'agire

CLXI. Nè questo è tutto. Al §. *CCCXLIV. pag*. 136. *et et seg*. della stessa mia Consultazione ho riferite sei Rejudicate, le quali dichiararono decaduti dal diritto d' intentare azione per i danni quei Capitani, che avevano omesso di fare nel termine delle 24. ore il Reclamo, sebbene si trattasse d' abbordaggi in alto mare avvenuti.

CLXII. Tre circostanze avvalorano siffatta Giurisprudenza.

CLXIII. La *prima* è che non si trova Autore, non si trova Tribunale, che abbia opinato in contrario. Dal 1681, in cui emanò l' Ordinanza dal 1807. in cui emanò il Codice di Commercio non vi è chi abbia dubitato, che agli abbordaggi avvenuti in alto mare non si applichi l' obbligo e il termine del Reclamo.

CLXIV. La *seconda* circostanza ella è, che l' unica volta, in cui il Reo convenuto per l' abbordaggio della *Maria Luisa* col *Giovine Tobia* azzardò » ivi » Que la prescri-
» scription de vingt-quatre heures resultante de l' art. 8.
» de l' Ordonnance de la marine et invoquée contre le
» Sieur Casteleyn n'était applicable qu'aux abordages de
» Vaisseaux etant en rade ou dans les ports, et non aux
» abordages de mere. »

Due conformi Sentenze del 1775. e 1777. rigettarono cotesta eccezione, e vennero a confermare e a sanzionare più solennemente la Giurisprudenza omai radicata nella soggetta questione.

CLXV. La *terza* circostanza ella è l'opinione del Sig. Dalloz. Non può esser sospetta ai nostri Contradittori, che a lui chiesero parere per la *verità*. E il Sig. Dalloz per la *verità* lor rispose, che anco per gli abbordaggi avvenuti in alto mare ricorre l' obbligo del Reclamo, e corre il termine delle 24. ore dal momento dell' arrivo del Capitano in un Porto, in cui acquisti la potenza d' agire. *Vedasi il di lui Parere riportato ai §§. CCCXLVIII. et segg. dalla pag.* 139. *alla pag.* 142. *della mia Consultazione.*

CLXVI. Recedere da una interpetrazione così stabilita è lo stesso che ribellarsi alla Legge.

CLXVII. » Si de interpetratione Legis, dice il *Testo nella Legge* 37. *ff. de legibus*, quaeratur, in primis inspicien-
» dum est qua jure civitas retro in ejusmodi casibus usu

» fuisset. *Optima enim est legum interpetratio consuetudo.* »

CLXVIII. » Nam Imperator, soggiunge la *Legge* 38. *ff. eod.*, » Imperator noster Severus rescripsit: *in ambiguitatibus, » que ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum » similiter judicatarum* VIM LEGIS OBTINERE DEBERE. »

CLXIX. D' onde il *Bartolo*, quel Grande, e dopo di lui i Dottori e i Tribunali tutti insegnano doversi seguitare l'intelligenza attribuita alla Legge dall' interpetrazione, ancorchè l' intelligenza contraria comparisse più vera e più uniforme alla lettera della Legge. Siccome avvertono il *Mascardo de generali Statut. interpetratione conclus.* 2. *sub n.* 141. » ivi » *Bartolus in Leg. etc.* dixit, quod si consuetudo » interpetrata est aliquem casum dubium in Statutum se» cundum illam semper erit judicandum idem voluit *Pa» ris. etc.*, ubi notavit quod si aliqua reformatio ad Sta» tutum ita in contingentia facti fuerit observata, ut solum » corrigat Statutum respectu alicujus rei tantum, minime » recedendum erit a tali interpretatione observantiae, et » *Brun. etc.* dixit, quo consuetudo potest interpetrare » Statutum exludens foeminas in talem sensum qui exclu» dat, vel non excludat, et obstet, vel non obstet foe» minis, et *Alberic. etc* inquit quod consuetudo potest » inducere interpretatione etiam contra verba Statuti et » quod si Statutum habeat varios intellectus, ille ample» ctentibus erit, qui per consuetudinem interpretativam » fuerit receptus. »

Rot. nostr. cor. De Comitibus Dec. Flor. 99. *n.* 71. » ivi » Istaque observantia et consuetudine attenta supra » dicta intelligentia Statuti recipienda est nedum in casu » nostro in quo apparet legitima, et rationabilis, sed etiam » si videretur minus adequata, et contrarius intellectus » magis accomodatus menti Statuentiam, et de jure verior » *Caball. etc.* »

Pistorien. Nullitatis Testamenti 27. *Martii* 1762. *av. Montordi* §. 3. » ivi » Senza dubbio dopochè secondo » l'interpetrazione predetta era stato almeno due volte » così dichiarato per giustizia, onde potere dirsi indotta la » consuetudine di così giudicare, quale doveva da noi » osservarsi, ancorchè l'intelligenza contraria ci fosse potu- » ta parere più vera di ragione, pienamente il *Conti ec.* »

Rot. nostra in Thes. Ombros. tom. 1. *dec.* 15. *n.* 67. » ivi » Questa così lunga osservanza ha tanto peso e vi- » gore per interpetrare il nostro Statuto che debba preva- » lere ad ogni altra considerazione, e debbe attendersi » come regina di tutte le interpetrazioni, ancorchè l'intel- » ligenza contraria fosse di ragione più vera e più unifor- » me alla lettera dello Statuto *ad Text. etc.* »

CLXX. SECONDA DELLE AVVERSARIE ABERRAZIONI. Dicono in secondo luogo i nostri Avversarj, che l'obbligo e il termine del Richiamo è scritto nell'Ordinanza e nel Codice per i casi, nei quali l'abbordaggio produca una semplice Avarìa o sia una parziale deteriorazione del bastimento e del carico, e non per i casi, nei quali l'abbordaggio produca, come ha prodotto nel caso nostro, la sommersione e perdita totale del Polluce.

CLXXI. E dicono, che una simile intelligenza viene insinuata.

1.° Dal significato della parola *danno*, la quale essendo dall'*Art.* 8. dell'Ordinanza e dall'*Art.* 135. del Codice di commercio usata con relazione alla cosa, da cui il danno è sofferto, e non con relazione alla persona, che lo soffre, denota in tal caso deteriorazione *parziale* e non perdita *totale* del bastimento e del carico.

2.° Dalla causa animatrice della disposizione che prescrisse sì angusto termine a fare e notificare il Reclamo: causa, che, consistendo secondo Valin, l'Emerigon, ed altri nella veduta d'impedire la confusione dei danni o sia

la fraudolenta attribuzione all'avvenuto abbordaggio di altri danni successivamente ricevuti dal bastimento, quanto è applicabile al caso d'un bastimento semplicemente Avariato, altrettanto è inapplicabile al caso d'un bastimento totalmente sommerso, a cui non possono maliziosamente attribuirsi danni nuovi e prodotti da avvenimenti e fatti diversi dall' abbordaggio.

3.° Dall' uso del parlare del Legislatore, il quale nell' *Art.* 407. dello stesso Codice di commercio usò la parola *danno* nel senso ristretto alla semplice Avarìa.

4.° Dal significato ristretto a semplice Avarìa attribuito alla parola *danno* dallo stesso *Art.* 435. nei primi due periodi, nei quali si parla di danno accaduto alla mercanzia *ricevuta* e alla mercanzia *consegnata*.

5.° E finalmente dall' opinione dell' Emerigon, che *nel Cap.* 19. *Sect.* 16. §. 2. *n.* 2. lasciò scritto » ivi » Cette » prescription de vingt quatre heures est etablie au sujet » de *dommage reçu*, c'est-a-dire, au sujet d'une simple » avarie occasionnée par l'abordage. D'ou il suit que la » prescription n'a pas lieu dans le cas ou l'abordage a » causé la perte entiere de l'un des Navires. On retombe » alors dans la disposition du droit commun, tant contre » celui a qui le sinistre majeur est imputè, que contre » les Assureurs du Navire naufragé. »

CLXXII. Confutazione. La distinzione tra il caso della semplice avarìa e il caso della perdita totale del Legno all'effetto di limitare a quello e non applicare anche a questo caso l'obbligo e il termine del Richiamo è condannata,

1.° Dalla lettera, con cui è concepita la Legge.

2.° Dalla causa anzi dalle cause, da cui la legge è animata.

3.° E dalla giurisprudenza.

CLXXIII. È condannata dalla lettera, in cui è concepita la Legge, perchè l'Ordinanza dice *qualunque domanda*,

il Codice dice *toutes actiones qualunque azione* : parole generali universali universalissime, che abbracciano tutti i casi, e niuno ne eccettuano e ne escludono. *Text. in leg. 3. ff. De offic. Reos.* » *Vers.* » *Nec distinguetur. Rota Nostr. in Thes. Ombros. Tom.* 10. *Decis.* 37. *n.* 79. *e nel Tom.* 1. *Decis.* 25. *n.* 74. *et segg.* » ivi » Attesa massi-» me la natura della detta parola QUILIBET, che è univer-» salissima e comprensiva di tutti *Barbos ec.* e significa e » opera il medesimo che la parola TUTTI, ed è di così » ampio e sfrenato significato, che non ammette restrizione » nè accettazione alcuna. »

CLXXIV. È condannata dalla causa anzi dalle cause da cui è animata la Legge. Tali cause, al dire del Signor Locrè, del Signor Brulay Paty, e della Corte di Cassazione nella Sentenza del 10. Febbrajo 1840. riportata nel *Journal du Palais anno* 1840. *Tom.* 1. *pag.* 601., sono

1.° La veduta di evitare le frodi che potevano commettersi dal sedicente dannificato a carico del preteso dannificante, e più specialmente quella della confusione dei danni vale a dire della maliziosa attribuzione all'avvenuto abbordaggio di danni sopravvenuti al Bastimento e derivanti da fatti diversi dall'abbordaggio.

2.° La veduta di far conoscere sollecitamente a tutti gl' Interessati nel Bastimento e nel carico del Bastimento investiente le intenzioni del Capitano, degli Armatori, e dei Caricatori del Bastimento investito; e ciò non solamente all'effetto che i pretesi Dannificanti si procurassero in tempo opportuno e conservassero le prove alla loro difesa adattate, ma anche all' effetto di fargli immediatamente avvertiti se potevano o nò contare sui propri assegnamenti, e impegnarsi o astenersi da nuove speculazioni commerciali la di cui celerità esige pronta cognizione e non permette lunga incertezza della propria condizione e posizione.

CLXXV. Nè è vero, come si và dicendo ex adverso, che queste ulteriori cause addotte dal Sig. Locré dal Sig. Boulay Paty, e dalla Corte di Cassazione siano da Essi riferite alla brevità di tutti i termini, che in generale il Codice di Commercio restringe in angusti spazi di tempo, e non siano da Essi riferiti alla brevità del termine delle 24. ore prescritto al reclamo dei danni dall'Art. 436. del Codice di Commercio.

CLXXVI. Io prego la Corte a riscontrare quelle tre Autorità ai §§. CCCXVIII. CCCXIX. e CCCXX. pag. 128. e 129. della mia Consultazione e vedrà che tutte tre le Autorità ivi riportate e trascritte fanno derivare da tali cause la brevità precisamente del termine assegnato dall' Art 436. al Reclamo dei danni.

Cet article, dice il Sig. Locré, *aussi dicté par l'interêt d'imprimer aux operations commerciales la celerité, qui est necessaire* pour que le negotiant seul.

Nelli stessi termini la Decisione della Cassazione *le fins de recevoir etablis, par les Art.* 435. *e* 436. *ec.*

E nelli stessi termini il Sig. *Boulay Paty*, il quale, sebbene generalizzi coteste cause applicandole alla brevità di tutti i termini assegnati dal Codice di Commercio, non esclude però il termine delle 24. ore scritto nell' Art. 436. anzi (si riscontri la sua Opera *loc. cit.*) è su quel termine che Egli principalmente ragiona.

CLXXVII. Fissato il principio, che tali e tante sono le cause animatrici della disposizione prescrivente l' angusto termine di 24. ore a fare il Reclamo, ci vuol poco ad intendere che tutte coteste cause convengono tanto agli abbordaggi, che hanno prodotta una parziale determinazione del Bastimento e del carico, quanto agli abbordaggi, che hanno prodotta la di lui perdita totale.

CLXXVIII. Infatti agli abbordaggi tanto dell' una che del-

l'altra specie conviene la veduta d'evitare le frodi: giacchè se nel caso di Bastimento sommerso non può commettersi la frode di attribuirgli danni sopravvenuti dopo l'abbordaggio, può bensì commettersi la frode di architettare prove e fabbricar depositi onde attribuire alla colpa del preteso Dannificante l'infortunio derivato dal caso o dalla propria colpa: come si può anche nel caso del Bastimento sommerso simulrsi la quantità e la qualità delle merci ivi caricate, esagerare il valore di esse non meno che del Bastimento e ordire altre frodi, di cui l'avidità e la malignità di chi vuol speculare sui danni è feconda.

CLXXIX. Agli abbordaggi tanto dell'una quanto dell'altra specie conviene la veduta di portar subito a notizia dei pretesi Dannificanti l'intenzione dei sedicenti dannificati all'effetto che si procurino in tempo opportuno e conservino i mezzi alla loro difesa adattati, e s'impegnino o si astengano dall'impegnarsi in nuove speculazioni potendo o non potendo contare con sicurezza sulla disponibilità dei propri assegnamenti.

CLXXX. Convenendo pertanto sì agli abbordaggi producenti avaria che agli abbordaggi producenti la sommersione le cause, che determinarono il Legislatore a restringere a solo ventiquattr'ore il termine a fare e notificare il Reclamo, la distinzione fra un caso e l'altro onde applicare a quelli e non a questi l'obbligo e il termine del Richiamo è condannate anco dalla causa anzi dalle cause animatrici della Legge.

CLXXXI. È poi condannata dalla Giurisprudenza.

CLXXXII. Se si prescinda dall'Emerigon (che fù il primo *ed il solo* a far tal distinzione e di cui tornerò a parlare fù poco) se si prescinda dall'Emerigon, tutti gli altri Autori, e tutte le Decisioni hanno dichiarato applicabile ed hanno applicato il disposto degli Art. 435. e 436. del Codice di Commercio anche agli abbordaggi, dai quali derivò la perdita totale del Bastimento.

CLXXXIII. Lo stabilì la Corte di Poitiers con la Sentenza del 18. Termidoro anno XI. Non se le può fare il torto di credere che ignorasse la dottrina professata in contrario dall' Emerigon. Ma, non trovandola coerente nè alla lettera nè allo spirito dell' ordinanza, adottò una opinione contraria, e decise che il Capitano d' un bastimento abbordato o *sommerso* avea perduto il diritto di reclamare la refezione dei danni per non averne fatto e notificato il Richiamo nel termine di ventiquattr' ore.

Vedasene la di Lei Decisione del 18. *Termidoro anno XI. riportata al* §. *CCCLXXXVII. pag.* 152. e 152. *della mia Consultazione.*

CLXXXIV. Sopravvenne la Corte di Cassazione, a cui il succumbente avanti la Corte di Poitiers fece ricorso. E la Suprema Corte con la Sentenza del 5. Messidoro anno XIII. rigettò il ricorso. Che non fù detto, che non fù scritto per differenziare un caso dall' altro? La Suprema Corte, non trovando nel testo dell' Ordinanza siffatta distinzione, la rigettò, considerando » ivi » *Que l' Art.* 8. *tit.* 12. *de* » *l' Ordonnance de la Marine s' applique a toute demande* » *pour raison d' abordage*, ET PAR CONSEQUENT QU' IL » DOIT AVOIR SON EXEQUTION LORS MÊME QUE PAR » UNE SUITE DE CET ACCIDENT LA NAVIRE » EST NAUFRAGÉ. »

CLXXXVI. Stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione questo principio diametralmente opposto alla dottrina dell' Emerigon, niuno osò più mettere in dubbio, che anco agli Abbordaggi, dai quali era stata cagionata la sommersione del bastimento, fosse applicabile il disposto dell' Art. 8. dell' Ordinanza del 1681. e quindi degl' Art. 435. e 436. del Codice di Commercio. L' Emerigon rimase solo soletto con la sua isolata e disprezzata dottrina. E Autori e Tribunali si fecero un pregio di seguitare la massima stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza del 5. Mes-

sidoro anno XIII. che diventò normale nella soggetta questione.

CLXXXVII. Non meno di *dieci* sono gli Scrittori, e tutti di primo rango, quelli che ho riferito nella mia Consultazione dal §. CCCLXXXIX. pag. 155. al § CCCXCVIII. pag. 157., e tutti ad una voce concorde proclamano e acclamano la teorìa da quella classica Decisione della Suprema Corte di Cassazione adottata.

CLXXXVIII. Ed è, mirabil cosa, alla loro testa il Sig. Dalloz, quel medesimo Signor Dalloz, che oggi scrive in contrario, immemore di quanto scrisse nel Tomo I. della sua Collezione alla parola *Avaries* intorno a quella Decisione » ivi » L'Art. 8. de l' Ordonnance portail - *Toute » demande pour raison d'abordage sera formée dans 24. » heures apres le dommage reçu, si l'accident arrive dans » un port, Havre, ou autre lieu ou le maître puisse agir* - » La raison de cette disposition, d'apres Valin, c'est qu'il » se pourrait qu'un Navire, apres avoir été abordé par un » autre, souffrit, dans un intervalle assez court, d'autres » avaries, dont ou dissimulerait la cause, pour les faire re- » garder comme une suite naturelle, ou comme un effet » direct de l'abordage. - *Emerigon chap.* 19. *sect.* 16. » émet l'opinion, que la prescription de 24. heures n'etant » établie qu'au sujet d'un simple avarie occasionnée par » l'abordage, il s'ensuit qu'elle n'a pas lieu dans le cas ou » ou l'abordage a causée la perte entiére de l'un des Na- » vires; on retomb alors dans la disposition du droit com- » mun. Cette opinion est, comme on le voit, contraire à » l'Arret que nous rapportons et dont *M. Boulay-Paty* » approuve la decision (*t.* 4. *pag.* 609.) L'ART. 8. DE » L'ORDONNANCE NE DISTINGUAIE PAS - LES ART. 425. » ET 436. DU CODE DE COMMERCE NE FONT PAS » NON PLUS DE DISTINCTION. »

CLXXXIX. Che più? Nel 18. di Luglio 1841. si rinnuova il caso d'un abbordaggio, per cui lo Slopp *il S. Pietro* è sommerso » ivi » *Et coulé a bas.*

Nel successivo dì 19. *Jeannin* Capitano del Legno sommerso fa il suo testimoniale al Giudice di pace, e si protesta dei danni contro *Doucet* Capitano del Legno investiente, alla colpa del quale attribuiva l'abbordaggio » ivi » *Dans la quel il attribu l'abordage e la faute du* » *Capitaine Doucet.* »

Si scorda di fare e significare il Reclamo nel termine delle 24. ore: scorso il qual termine intima serotinamente al Tribunale di Pont-Au-Demer il Capitano Doucet, che gli oppone l'inammissibilità dell'Azione » ivi » Le Capi- » taine Doucet soutient, que l'action est non recevable aux » termes des Art. 435. e 436. du Code de Commerce, » faute de protestation segnifiée dans le vengt-quatre heures » de l'evenement. »

Jeannin – si scusa allegando l'impossibilità d'agire perchè il giorno dell'abbordaggio era festa, perchè nel Lunedì *Doucet* era partito, perhè non trovò subito un Usciere, e per altri motivi o pretesti. Nè mancò d'allegare la protesta fatta avanti il Giudice di pace come un Atto equivalente al Richiamo et quidem a un Richiamo reso palese a una pubblica Autorità.

Inutili sforzi. Il Tribunale di Pont-Au-Demer dichiara inammissibile l'azione. Appello alla Corte di Rouen. E la Corte nel 2. Marzo 1842. (*cinque mesi avanti la nostra Sentenza del Tribunale di Livorno*) conferma il Giudicato del Tribunale di Pont-Au-Demer.

CXC. Vedi la Decisione nel *Giornale di Giurisprudenza commerciale e marittima quaderno* 3. *pag.* 64. » ivi » » Attendu que toute action pour indemnité, par suite de » dommages causés par l'abordage d'un navire dans un

» lieu ou le Capitaine *a pu agir*, doit être précedée d'une » réclamation faite et signifiée *dans les vingt-quatre heures* » à partir de l'événement, qu'à cet égard, les dispositions » des Art. 435. et 436. du Code de commerce sont formelles et impérative;

» Attendu qu'il est constant, en fait que l'événement » dont le Capitaine Jeannin est victime a eu lieu à Quillebeuf, à environ cent métres du quai, le 18. Juillet » dernier, de huit à neuf heures du matin, et que, par » conséquent, le Capitaine Jeannin auvait pu facilement » agir dans le délai imposé par la loi, le Capitaine Doucet, » à l'imprudence duquel Jeannin attribue l'événement, » ayant relâché à Quillebeuf, et n'en étant reparti que le » lendemain, 19. Juillet, de neuf à dix heures du matin.

» Attendu qu'en admettant comme réclamation suffisante le rapport fait par Jeannin devant le Suppléant du » Juge de pain de Quillebeuf, le 18. Juillot, jour du sinistre, cette piéce ne peut néanmoins empêcher la déchéance » prononcée par l'Art. 436, car elle n'a pas été *signifiée* » au Capitaine Doncet dans les *vingt-quatre heures*, ce » qui eût pu avoir lieu, puisqu'il existe deux huissiers » dans le Canton de Quillebeuf et que Pont-Audemer n'est » distant de cette localité que d'environ un myriamétre et » demi »

CXCI. Caso al nostro più analogo e più fraternizzante di questo immaginar non saprei. *Mutatis nominibus* la Causa Jeannin e Doucet è la Causa Lazzuolo e Caffiero. Coincidono, per bizzarra combinazione, anco le date dei giorni: nel 18. l'abbordaggio e il naufragio: nel 19. il testimoniale e la protesta. Nello stesso dì 19. la partenza del Capitano Doucet. Vi è la festa di mezzo. Direbbesi che la Provvidenza volle offrire al Tribunale di Livorno, cui fu sottoposta quella Decisione, un esempio, una traccia, la cedola e i motivi della Sentenza, che dovea proferire.

CXCII. Frivola è la disapplicazione, che se ne fa e se ne fece osservando, che l'abbordaggio e il naufragio avvenne non in mare ma in un fiume. Se la sommersione, con impedire la confusione dei danni, rendesse inutile il Richiamo, opererebbe il medesimo effetto tanto avvenuta nel mare quanto avvenuta nel fiume. Frivola è quella disapplicazione.

CXCII. Dio buono! Dove sono, quali sono le autorità a queste contrarie? Chi ha più parlato chi ha più pensato alla dottrina dell'Emerigon? Nessuno. E se taluno ne ha parlato, lo ha fatto per confutarla.

Il *Dalloz*, si è visto gli rimprovera d'avér fatto una distinzione, che la Legge non fa *l'Art.* 8. *de l'Ordonnance distinguait pas.* LES ART. 435. E 436. DU COD. DE COMMERCE NE FONT PAS NON PLUS CETTE DISTINCTION.

Il Boulay-Paty nelle sue conferenze sull'Emerigon tom. 2. *pag.* 339. afferma, che la proposizione dell'Emerigon è un errore » ivi » C'EST UN ERREUR.

E il Ricci nel suo Commento all'Azuni, dopo aver rammentata la dottrina dell'Emerigon e rilevato che Ella avrebbe potuto essere appoggiata a una ragione più plausibile di quella addotta da lui, prosegue » ivi » *Malgra-*
» *do questa plausibil ragione la Corte di cassazione nel*
» 5. *Messidoro anno* 13 *rigettò l'eccezione.* IO CONCORDO
» CON QUESTA DECISIONE, PERCHÈ CREDO SOVRANAMEN-
» TE UTILE AL COMMERCIO LA ILLIMITATA APPLICAZIO-
» NE DEL TERMINE RIGOROSO DELLA LEGGE.

CXCIV. A fronte di tutto questo è inutile l'appigliarsi alla sofistica distinzione sull'uso della parola *danno* con relazione alla cosa, dalla quale è sofferto piuttostochè con relazione alla persona, che lo soffre.

CXCV. Sì perchè l'*Art.* 435. usa la parola danno con relazione alla persona, che lo soffre, e non al bastimento o carico, da cui è sofferto » Toutes actions si esprime quell' Articolo, toutes actions *en indemnité* pour dommages

» causées par l'abordage. » È chiaro, che la Legge parla del danno con relazione alla persona, che lo soffre, tostochè parla e dispone dell' azione in indennità, la quale compete colla persona, che ha sofferto il danno, e non il bastimento o carico, da cui è stato sofferto.

CXCVI. E sì perchè anche quando ne avesse parlato con relazione al bastimento e carico, non resterebbe perciò escluso dal di lui significato e grammaticale e legale la perdita totale del Bastimento AMISSAE NAVIS DAMNUM dice la *Legge per ff. id. Leg. Rodh.* E DANNO è pur chiamato anche quello del Naufragio dagli Art. 369. 371. del Codice di Commercio.

CXCVII. Molto più inutile è l' obiettare, che nel senso ristretto alla semplice avaria vedesi usata per parola *danno* nell'*Art.* 407. del Codice.

CXCVIII In primo luogo, perchè, quando pur ciò sussistessi in fatto, non rileverebbe in gius. Non essendo nè insolito e molto meno incompatibile, che la stessa parola, secondo la diversità dei casi e delle materie, venga usata ora in un senso, più ristretto ed ora in un senso più ampio. Nè dal vedersi usata la parola *danno* in un Articolo del Codice nel senso indicante Avaria è dato inferire, che nello stesso senso debba necessariamente giudicarsi usata in tutti gli altri Articoli del Codice.

CXCIX. Ed in secondo luogo, perchè non sussiste neppure in fatto, che la parola *danno* sia nell'*Art.* 407. usata nel senso indicante una parziale deteriorazione e non anco la perdita totale del Legno. È questo uno dei tanti errori scaturiti dai primi Difensori del Lazzuolo e della Società Sarda, e che il Sig. Dalloz rimprovera a' suoi Colleghi » ivi » » Ce n'est pas que le Conseil soussigné veuille dire que » le mot *dommage*, dans son acception générique, n'offre » un sens tres large et ne puisse s'appliquer à la perte to- » tale du Navire comme aux détériorations ou avaries qu'il

" peut avoir éprouvées; car l'Art. 407. en posent le prin-
" cipe de l'indemnité due en cas de siniste occasionné par
" l'abordage de deux Navires, emploie le mot *dommage*
" dans ce sens général. "

CC. D'eguale irrilevanza è l'argomento, che la Parte desume dal vedersi usata la parola *danni* nel senso ristretto alla semplice Avarìa nei due primi periodi dello stesso *Art.* 435., il primo dei quali parla di merce *ricevuta*, e il secondo di merce *consegnata*.

CCI. Questo raziocinio non giova, anzi nuoce all' assunto della Parte.

Non gli giova, perchè la riunione nel medesimo articolo di più e diverse disposizioni, alcune delle quali prevedono delle perdite parziali, altre la perdita totale del Bastimento, nulla contiene che sia contrario alla ragione, alla logica e al metodo. Nè sà vedersi il perchè un Legislatore, dopo aver preveduto e provveduto al caso del danno parziale, non possa prevedere e provvedere al caso del danno totale del Bastimento.

Anzi gli nuoce, perchè, se il Legislatore, per ristringere alla semplice avarìa il significato della parola *danni* nei due primi periodi dell'*Art.* 435., sentì il bisogno di aggiungere alla menzione delle merci la qualificazione di *ricevute* e di *consegnate*, non avendo aggiunta ai danni cagionati dall'abbordaggio alcuna qualificazione diretta a indicare gli abbordaggi non seguitati dalla sommersione del Bastimento, venne con ciò a palesare che *tutti* volle comprendergli e *tutti* gli comprese nelle disposizioni contenute in detto *Art.* 435. e nel successivo *Art.* 436.

Si ritorce perciò a carico della Parte questa circostanza, e il raziocinio sovr'essa architettato.

CCII. Si ritorce pure a carico dei nostri Avversarj l'argomento, che traggono dalla causa animatrice della disposizione prescrivente un sì angusto termine a fare il Reclamo,

supponendola diretta e ristretta alla sola veduta d'impedire la confusione dei danni, e conseguentemente inapplicabile al caso d'un Bastimento sommerso.

CCIII. E si ritorce a loro carico ancor questo argomento

1.° Perchè ho sopra dimostrato, che la veduta d'impedire le frodi non è la sola causa animatrice degli Articoli 435. e 436. Altre cause egualmente imponenti concorsero a consigliare quella brevità di termine, le quali rendono congruo e necessario il Reclamo anco negli Abbordaggi seguitati dal naufragio, dalla sommersione, dalla perdita totale del Bastimento.

2.° E perchè ho pure sopra dimostrato, che a render congruo il richiamo ed il termine del richiamo negli Abbordaggi seguitati dalla sommersione del legno contribuisce ancora la veduta d'evitare, se non la confusione dei danni, la fabbricazione di tante e tante altre frodi fattibili e combinabili pur troppo nel caso di sommersione alla pari e forse più che nel caso di semplice avaria del Bastimento.

CCIV. Ed eccomi, per pochi istanti, eccomi di ritorno all'autorità dell'Emerigon posto dai nostri Avversari con odioso e poco gentil paragone a confronto del Signor Boulay-Paty.

CCV. Ho già notato, che la proposizione dell'Emerigon a noi contraria non è, come dicesi, ragionata. È una proposizione secca isolata priva d'ogni motivo d'ogni autorità. *Vedila sopra al* §. *CLXXI.*

Non così la proposizione a noi favorevole del Sig. Boulay-Pary. Essa è ragionata, è dedotta, avvalorata di osservazioni e d'autorità. *Vedila sopra al* §.

CCVI. Ho già notato, che l'Emerigon rimase solo soletto nella sua opinione a noi contraria.

Non così il Sig. Boulay-Paty, la di cui opinione a noi favorevole è accompagnata dall'opinione di altri dieci Scrittori.

Vedigli nella mia Consultazione del §. CCCLXXXIX. pag. 153. al §. CCCXCIX. pag. 157.

CCVII. Ed ho notato, che l'opinione e dottrina dell' Emerigon fu disprezzata da ogni Tribunale di Francia.

Mentre la opinione e la dottrina del Signor Boulay-Paty è preceduta dalle due Sentenze proferite dalle Corte di Poitiers nel 15. Termidoro anno XI. e dalla Corte di Cassazione nel 5. Messidoro anno XIII., ed è seguitata dalle due Decisioni proferite nel 21. Ottobre 1841. e nel 2. Marzo 1842 del Tribunale di Pont-Audemer e dalla Corte di Rouen.

CCVIII. Dopo le quali cose da noi notate io non mi permetterò sul paragone fatto ex adverso tra il merito dell' Emerigon e il merito del Sig. Boulay-Paty altro che una sola osservazione, ed è

Quanto all' Emigron, che *aliquando bonus dormitat Homerus.*

E quanto al Sig. Boulay-Paty, che egli è fra i moderni Scrittori del Gius commerciale lo Scrittore più comunemente citato dai Difensori, e più frequentemente seguitato dai Tribunali.

CCIX. Ben dissi adunque e ripeto, che la distinzione tra il Bastimento semplicemente avariato e il Bastimento totalmente sommerso all'effetto d'applicar soltanto a quello e non a questo l'obbligo e il termine del richiamo è condannata.

1° Dalla lettera, con cui è concepita la Legge, che è generale, universale, universalissima e perciò comprensiva di tutti i casi.

2.° Dalla causa o cause da cui è animata la di lei disposizione prescrivente l'angusto termine di ventiquattr'ore a fare il reclamo.

3.° E dalla Giurisprudenza radicata e sanzionata dal Voto concorde di tutti gli Scrittori alla materia e da quattro Decisioni dei Tribunali di Francia.

CCX. Che, se pur dubbio in questo Articolo potesse ragionevolmente insorgere o figurarsi, accorrerebbe a dileguarlo e a risolverlo in favor nostro.

Il precetto dettato dalle *Leggi* 37. 38. *ff. de legibus* » ivi » Si de interpetratione legis quaeratur, in primis inspiciendum est quo jure civitas retro in ejusmodi casibus » usa fuisset. *Optime enim est legum interpres consuetu-» do* . . . Et Imperator nostra Sacrus rescripsit: *in ambi-» guitatibus, quae ex legibus proficiscuntur,* CONSUETUDI-» NEM, AUT RERUM SIMILITER JUDICATARUM VIM LEGIS » OBTINERE DEBERE. »

E la regola insegnata dal Mascardo e dalla Rota nostra *loc. cit.* » ivi » *Che l' osservanza è la regina di tutte le interpetrazioni,* E DEVE ATTENDERSI ANCORCHÈ L'INTELLIGENZA CONTRARIA FOSSE DI RAGIONE LA PIU' VERA E PIU' UNIFORMEMENTE ALLA LETTERA DELLO STATUTO.

CCXI. Fortunatamente nel caso nostro non vi è bisogno di ricorrere a questo precetto a questa regola, essendo l'intelligenza da noi attribuita agli Art. 435. 436. del Codice di Commercio la più vera e la più ragionevole. Ma, ove pur fosse dubbia, sarebbamo assistiti da quel precetto, e da quella regola. *Rot. nostr. apud de Comitibus Dec. Florent.* 99 *n* 71. » ivi » Itaque observantia et consue-» tudine attenta supradicta intelligentia Statuto recipien-» da est nedum in casu nostro in quo apparet legitima et » rationabilis, sed etiam si videretur minus adeguata et con-» trarius intellectus magis accomodatus menti statuentiam » et de jure verior *Cabal* etc.

CCXII. TERZA DELLE AVVERSARIE ABERRAZIONI. Dopo aver *mordicus* sostenuto non esser nel caso nostro necessario il Richiamo, i nostri Contradittori danno *manus victas*, e sostengono che il Lazzuolo lo fece nel termine delle ventiquattr' ore.

CCXIII. Sostengono che lo fece nel termine delle ventiquattr'ore tostochè, arrivato a Livorno alle 11. 1/2 del 18. di Giugno inserì nel testimoniale di lui emesso nella mattina del successivo dì 19. avanti il Presidente del Tribunale di Livorno la protesta di riservarsi l'azione ai danni contro Caffiero, alla di cui colpa attribuì l'abbordaggio.

CCIV. Sostengono che non importa che fosse nelle 24. ore notificata a Caffiero, perchè quella parola *signifié* usato dall'Art. 436 del Codice di Commercio significa non già un Atto notificato alla persona, ma palesato a una pubblica Autorità.

CCXV. E sostengono in fine (ed è questa una pretensione e proposizione nuova di zecca scaturita in questa mattina) che per dichiarar nullo quel Reclamo sarebbe necessario che si verificasse copulativamente le mancanza d'ambedue le condizioni imposte al Reclamante dall'Art. 436. vale a dire che il Reclamo non fosse stato nè *notificato* nè *fatto*. D'onde si trae la conseguenza, che nel caso nostro essendo stato *fatto* il Reclamo, non può annullarsi solo perchè non fu notificato *Avversaria Scrittura del 6. Settembre* 1843. » ivi « La nullità delle proteste o reclami deve » intendersi comminata dall'Art. 436. nel copulativo con- » corso delle due condizioni, cioè che non siano nè *noti-* »*ficate* nè *fatte*. »

CCXVI. Confutazione. È molto da dubitarsi, che neppure la protesta inserita dal Lazzuolo alla fine del suo testimoniale la mattina del 19 di Giugno non fosse emessa nel termine delle ventiquattr'ore, ed è assai verisimile e quasi certo che anco quella protesta fosse da lui fatta fuori del termine.

E vaglia il vero. Lazzuolo giunse a Livorno alle ore 11 1/2 del 18. Non costa a qual'ora precisamente del 19. cominciasse il suo testimoniale avanti il Presidente. Ma ritengasi non prima delle ore 11, quella essendo l'ora, in

cui comincia l'Udienza. Alle ore 11. infatti ci dice Lazzuolo nella sua Scrittura fu intimata dal Sig. Presidente la nuova Udienza per il 21. di Giugno. Scrittura del 19. Giugno 1841 » ivi » Essendone aggiornata la prosecuzio» ne al 21. Giugno corrente *a ore* 11. *antemeridiane*.

Molto più è da ritenersi che anco quella protesta fosse fatta fuori di termine se si riflette *primo* Che quasi mai l'Udienza dei Tribunali si apre precisamente all'ora intimata, e se si dice d'aprirla alle ore 11., quando si apre, son sempre e quasi sempre le 11. 1/2: *secondo*. Che il testimoniale di Caffiero fu assai lungo, tempo ci volle per dirlo : tempo per scriverlo : tempo per piangere, giacchè (ci dice il suo Difensore presente a quell'Atto) Lazzuolo fece pianger tutti.

Or dunque: La protesta pel risarcimento dei danni è alla fine del testimoniale! Sicuramente al di delle ore 12.!! Il termine era scaduto fin dalle 11. 1/2.!!!

E siccome tocca al Lazzuolo, che è Attore, a provare d'aver fatta quella protesta avanti le ore 11. 1/2. del 19, anche nel dubbio deve a favor del Reo convenuto dichiararsi inammissibile la di lui azione.

CCXVII. Ma, da ciò prescindendo, l'azione del Lazzuolo è inammissibile

1.° Perchè quella sua dichiarazione fu una protesta e non un reclamo.

2.° Perchè non fu notificata al Caffiero nel termine.

3.° E perchè anche il difetto della sola notificazione bastò ad annullarla.

CCXVIII. Fu una protesta e non un reclamo, così avendola qualificata e nominata lo stesso Lazzuolo. Protesta e reclamo sono due cose diverse e distinte dalli stessi Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio.

Lo dimostrano le ragioni da me addotte nella Consul-

tazione del §. CDLXXVIII. *pag.* 181. *al* §. CDLXXXI. *pag.* 183.

E lo confermano le Autorità.

Nella Causa predetta dall' Abbordaggio della *Maria Luisa* col *Giovin Tobia* avvenuto nel 1775. il Capitano avea nel suo testimoniale fatta protesta pei danni » ivi » » *Le rapport contient les reserves solidairement antre eux* » *toutes pertes*, *et interets.* »

Nell' altra Causa prodotta dall' abbordaggio avvenuto nel 1841. fra il *S. Pietro* e la *Giovine Paolina* il Capitano nel rapporto fatto avanti al Giudice di pace avea protestato per i danni contro il Capitano Doucet » ivi » Dans » le quel il a attribué l' abordage a la faut du Capitaine » Doucet. »

Ebbene. Tanto nell' uno quanto nell' altro caso l'Ammiragliato di Dunkerque, il Parlamento di Parigi, il Tribunale di Pont-Audemer, e la Corte di Rouen, non valutando quelle proteste come un equipollente al Reclamo, dichiararono inammissibile l' azione dei Capitani.

CCXIX. Singolare cosa, e che non meritava d' esser ripetuta in questa seconda istanza, è la pretenzione affacciata da uno dei Difensori del Lazzuolo, che la parola *signifiée* voglia dire Reclamo palesato a una pubblica autorità e non già *notificato* alla persona.

Le autorità riferite nella mia Consultazione dal §. CDLXXXI. *pag.* 183. *al* §. CDLXXXVI. *pag.* 186. condannano una così strana proposizione.

Gli stessi Condifensori del Lazzuolo e della Società Sarda, il Fremery, l' Horson, il Dalloz, concordano che il Reclamo deve esser notificato alla persona del preteso damnificante. *Vedilo nella Consultazione al* §. CDLXXXVIII. *pag.* 186. *e* 187.

E la Corte di Rouen nella citata Decisione del 10.

Marzo 1842. si esprime » ivi » Attendu, qu' en admettant
» comme reclamation suffisant le rapport fait par Jeannin
» devant le Suppleant de Juge de paix de Quillebeuf le
» 18 Juillet jour du sinistre, cette piece ne peut néan-
» moins empecher la déchéance prononcée par l' Art. 436.
» car elle n' a pas été signifiée au Capitaine Doucet dans
» les *vingt-quatre heures*,, ce qui eut pu avoi lieu, puisqu'
» il existe deux huissiers dans le Canton de Quillebeuf, et
» que Pont-Audemer n' est distant de ce cette localité que
» d' environ un myriametre et demi. »

CCXX. Singolarissima poi e stranissima è la proposizione novellamente azzardata; con la quale si pretende, che, quando la Legge esige per la validità dell' Atto due condizioni, l' Atto non si annulli per il difetto d' una sola di tali condizioni, ma si ricerchi copulativamente il difetto d' ambedue le condizioni dalla Legge prescritte. Cosicchè, mancando nel caso nostro la sola *notificazione*, ed esistendo la *formazione* della protesta; basti questa a salvar l' Atto dalla nullità.

CCXXI. Tutt' altro è scritto nel Testo della *Legge Lucius ff. de haered. instituend. e nella Legge Si haeredi plures Cod. de condition.* E tutt' altro insegnano i Dottori e i Tribunali, fra i quali *l' Honded. cons.* 68. *n.* 24. *vers.* » *Non sufficit unam conditionem impleri*, SED OPUS EST » UTRAMQUE CONDITIONEM PURIFICARI *Lege etc.* Quoties » enim aliqua dispositio conditionaliter loquitur, praecise » attenditur conditio, quae apponitur, *QUAE, SI IN* » *MINIMO DEFICIT, DISPOSITIO CESSAT* - *Et Rot. nost in Pisana Substitutionis* 13. *Maij* 1755. *cor. Montordi* §. 2. *vers.* » Ea enim est juris regula, ut » *quoties plures conditiones coniuntim adscriptae sunt*, » UNIUS LOCO HABENTUR, *OMNESQUE PROPTEREA* » *IMPLENDAE SINT.* »

CCXXII. Concludo pertanto che la protesta emessa dal Lazzuolo alla fine del Testimoniale da lui fatto avanti il Presidente del Tribunale non sodisfece al precetto degli Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio, nè può sottrarre l'inammissibilità della detta sua azione alla censura di detti Articoli.

1.° Perchè non costa che fosse fatta nel termine, e tutto persuade che fosse fatta fuori del termine delle 24 ore.

2.° Perchè fu protesta e non fu reclamo.

3.° E perchè, anch'essendo e potendo equivalere a un Reclamo, non fu nelle 24. ore notificato al Caffiero, e il difetto anco della sola notificazione basta a renderlo inattendibile e nullo.

CCXXIII. QUARTA DELLE AVVERSARIE ABERRAZIONI. Vedendo i Contradittori di non potere affidarsi alla protesta inserita dal Lazzuolo nel suo testimoniale del 19. Giugno, ricorrono alla Scrittura da lui esibita in Tribunale nel 21. dello stesso mese, e da lui in quel giorno alle ore 10. di mattina notificata ai Signori Semiani e Borgheri da Esso qualificati » ivi » Rappresentanti della Società Napoletana » e Raccomandatarj del Capitan Caffiero. »

CCXXIV. E poichè non 24, ma più di 70, sono le ore trascorse dalle 11. 1/2. del 18. epoca del suo arrivo a Livorno alle 10. del 21. data dalla notificazione da lui come sopra fattane ai Signori Semiani e Borgheri, l'ingegnoso di lui Difensore avanti il Tribunale di Livorno propose di sottrarre da detto spazio di tempo.

1.° Tutte le ore diurne, nelle quali il Tribunale stette chiuso.

2.° Tutte le ore notturne destinate al sonno.

3.° E tutte le ore, nelle quali il Caffiero fu nel 19 di Giugno occupato a fare il suo testimoniale e ad assistere all'esame dei Testimoni da Esso indotti.

CCXXV. Con le quali tre sottrazioni venne a decomporre, a ricomporre, e a prolungare il termine al 21. di Giugno, e ad includere in esso il Richiamo fatto e notificato in quel giorno alle ore 10. da Lazzuolo al Caffiero e alla Società Napoletana e per Essi ai Signori e Borgheri.

CCXXVI. La Scrittura però esibita exadverso in questa mattina sembra renunziare alle due prime sottrazioni, e restringere la pretensione alla terza » ivi » La potestà d'agire, » la quale dovrebbe segnare il principio alla decorrenza del » termine nei casi in cui dal momento stesso dell'avveni- » mento non può decorrere, non si può nè deve giudsicamente intendere nol senso di fisica e materiale possibili- » tà, ma in sano modo ed in senso civile, sicchè ogni giu- » sta e ragionevole causa d'impedimento basti a scusare e » rendere innocua una breve e modica dilazione al pru- » dente arbitrio del Giudice, a cui tal questione di tempo » totalmente è rimessa *L Continuus* 137. *ff. verb. oblig.*, » e a cui non può non parere che fosse impedimento legit- » timo pel Capitano il dovere che gli incombeva del Con- » solato, e della sua giudiciale verificazione. »

CCXXVII. CONFUTAZIONE. Rimettendomi alle cose da me allegate nella mia Consultazione.

Al §. *CDXCIX. pag.* 190., ove rimarcai che anche l'Atto contenuto nella Scrittura del 21. Giugno è una protesta e non un Reclamo.

Al §. *D. pag.* 190. *e* 191., ove rimarcai, che anche cotest'Atto peccava del difetto della notificazione fatta fuori del termine, e a persone che non erano nè i Rappresentanti della Società Napoletana, nè i Domiciliatarj del Caffiero.

E *al* §, *DI et segg. pag.* 191. *et segg.*, ove provai che il termine delle 24. ore era continuo, e lo provai con ragioni e con Autorità alle quali può aggiungersi la suddetta Rejudicata del Tribunale di Pont-Andemer e della

Corte di Rouen, la quale ci dice, che il termine delle 24. ore cominciato alle 9. del 18. terminò alle 9. del 19 di Luglio.

CCXXVIII. Rimettendomi, io dissi, rapporto a coteste repliche, alle cose da me scritte nella anzidetta mia Consultazione, mi limiterò a confutare la terza sottrazione, sulla quale unicamente s'insiste nell'Avversaria Scrittura di questa mattina, vale a dire sulla sottrazione delle ore, nelle quali il Lazzuolo fu occupato nel fare il suo testimoniale o rapporto avanti il Presidente del Tribunale di Livorno.

CCXXIX E mi sarà facile il dimostrarvi, o Signori, che questa è fra tutte le exadverso pretese sottrazioni la più incompetente, la più inammissibile, la più improponibile.

CCXXX. Incomincio dall'avvertire, che, avendo il Lazzuolo presa pratica in Livorno alle ore 11. 1/2. del 18. di Giugno, ebbe libero tutto il resto del dì 18., e tutto lo spazio del 19. fino a che non cominciò il suo testimoniale.

CCXXXI. Da tal circostanza deriva la conseguenza.

Che, se il testimoniale cominciò (come è verisimile) non subito alle ore 11, ma alle ore 11. 1/2, Lazzuolo è in colpa per aver lasciato scorrere tutto il termine delle 24. ore, senza aver fatto e notificato il Reclamo, e senza che glie l'impedisse il testimoniale non ancor cominciato.

Se poi il testimoniale cominciò alle ore 11. in punto del 19, Lazzuolo è in colpa per aver lasciato trascorrere ventitrè ore e mezzo, e per essersi ridotto all'ultima mezz'ora del termine prescrittogli dall'Art. 435. del Codice di Commercio a fare e notificare il Reclamo. *Vedansi le Autorità riportate nella mia Consultazione al §. DXII. pag.* 195. *e* 196.

CCXXXII. Ciò basterebbe. Ma ciò non è tutto.

CCXXXIII. Il testimoniale non impediva al Lazzuolo di fare e notificare al Caffiero il Richamo. Se ne vuole una riprova? Eccola e decisiva. Anche Caffiero dovè fare e fece il

testimoniale, e non ostante, potè fare e fece e notificò al Lazzuolo il Richiamo.

CCXXXIV. Molto meno gliel'impediva il luogo, in cui faceva il testimoniale. Non lo faceva mica alla Meloria o alla Pianosa. Lo faceva nel Tribunale di Livorno. Era quello il luogo il più adattato per eseguire quell'Atto, ed a cui bisognava che Egli si dirigesse per farlo. Lì era il Giudice. Lì il Cancelliere. Lì gli Attuarj. Lì i Copisti. Lì i Cursori. Lì un esercito di Legali. Ci era perfino il suo Procuratore. Il testimoniale adunque, anzichè impedirgli, gli facilitò, conducendolo in Tribunale, il mezzo di fare ciò, che gli imponeva la Legge, e ciò che Caffiero gli aveva insegnato, rammentato, e, quasi direi, e sugggerito.

CCXXXV. Più. Volendo essere indulgenti con lui e coi di lui Difensori, supponghiamo, che il testimoniale da lui cominciato alle ore 11. del 19. gli dasse diritto a protrarre fino al termine del detto suo testimoniale quella *mezz'ora*, allorchè ebbe finito la sua narrazione? Non era mica incatenato nè avea la musoliera per non dare al suo Procuratore, e un Attuario, a un Cursore la commissione di formare e notificare a Caffiero quell'Atto istesso, che Caffiero aveva notificato a lui.

CCXXXVI. Più ancora. E quando pur si volesse menar buono alla Difesa Lazzuolo, che a ciò fare gli fu d'ostacolo il bisogno d'assistere all'esame dei testimoni (nè vi era un tal bisogno) che durò fino a verso le ore 5. pomeridiane, chi gl'impedì, terminato quell'esame, di profittare di quella mezz'ora che ancor gli rimaneva, a senso suo, per formare e notificare il Reclamo?

CCXXXVII. Nulla di questo, o Signori. Lazzuolo non fece e non notificò il Reclamo.

Nè dalle 11. 1/2., in cui arrivò a Livorno, alle 11, in cui cominciò (se pur non cominciò più tardi) il suo testimoniale,

Nè nella mezz' ora, che ancor gli rimaneva a compir il termine, e della quale potea profittare ultimato il suo esame.

E neppure nella mezz'ora, che a senso suo gli rimaneva, e di cui poteva profittare ultimato l'esame dei Testimoni.

CCXXXVIII. In qualunque aspetto, o Signori, si esamina l'Affare, e usando ai miei Contradittori tutte le possibili generosità, sempre comparisce e ricomparisce la colpa del Capitano Lazzuolo loro Cliente, che in nessuno dai momenti, nei quali potea fare il Reclamo, nol fece.

CCXXXIX. Quinta delle avversarie aberrazioni. Abbandonati dalla Legge dei Cristiani il Lazzuolo, la Società Sarda, e i loro Difensori invocano la Legge degli Ebrei.

CCXL. Così l' avversaria Difesa, e più specialmente l' avversaria Scrittura di questa mattina » ivi » È indubitabile » che l' onere del reclamo è ingiunto al Capitano come a » rappresentante e procuratore di tutti gli interessati nella » Nave e nel carico; sicchè a qualunque degli interesati » principali compete il diritto di fare esso stesso gli op- » portuni reclami come decise la *Corte di Rennes ne' 3. » Agosto* 1832. E in buon tempo certamente li fecero i » ricevitori Israeliti protestando nei 21. Giugno, giacchè » la decorrenza del termine per loro era impedita oltrecchè » dalla Festa Cristiana della Domenica anche dalla loro » del Sabato.

CCXLI. Confutazione. Che nel termine delle 24. Ore, il quale incomincia dal momento dell' arrivo del Capitano in luogo ove possa agire, il Reclamo possa farsi non solamente da lui come Mandatario, rappresentante, e procuratore di tutti gli Interessati nella nave e nel carico, ma anche direttamente e personalmente da qualunque degli stessi interessati principali, lo concordo. Cosicchè se cotesti Interessati o alcuno di Essi ha la fortuna di trovarsi nel luogo, ove il Capitano ha approdato, ha l' avvertenza di fare

e notificare direttamente e personalmente in quel termine il Reclamo, può al certo supplire con ciò al difetto e all'omissione del Capitano

CCXLII. Ma se l'Interessato nella nave e nel carico, o perchè sia assente, o perchè lo ignori o perchè lo dimentichi, non fa neppur esso nel termine il Reclamo, nè che non può invocare una prolungazione di termini col pretesto dei giorni festivi della sua Religione

CCXLIII. Nel qual caso l'omissione del Capitano nuoce anche al Mandanti, ai quali è imputabile il non avere scelto un Mandatario meglio istruito e più diligente. *Vedansi le Autorità riportate nella mia Consultazione al* §. *DXXIX. et seg.* 201. e 202.

CCXLIV. Quì non si arrestano le confutazioni di questa quarta avversaria aberrazione. Due altre circostanze e repliche la confutano maggiormente.

CCXLV. La *prima* è, che anco i Ricorrenti delle Merci, Isdraeliti, ebbero le Ore del Venerdì 18. del Giugno dalle 11. e mezzo fino al cominciare del Sabato. Quindi era loro dovere di affrettare la formazione e notificazione del Reclamo in quelle Ore utili, e non ridursi, senz'averlo fatto, alle Ore rese per Essi inutili dalla sopravvenienza del Sabato giorno per Essi festivo. *Vedansi le Autorità riportate nella mia Consultazione al* §. *DXII. pag.* 195. e 196.

CCXLVI. La *seconda* circostanza e replica è, che, trattandosi della scadenza d'un termine da cui derivava un danno irreparabile (la perdita dell'Azione) avrebbero potuto e dovuto implorare dal Presidente del Tribunale la permissione di eseguire e notificare il Reclamo anche in giorno di festa. L'*Art.* 63. della Procedura francese, a cui il Codice di Commercio si riferisce, dispone » ivi » Aucun ex» ploit ne sera donné un jour de féte légale: si ce n'est » en vertu de permission du President du Tribunal. »

E il Sig. De La Porte, glossando il detto Articolo, osserva, che uno dei casi, nei quali si può chiedere ed ottenere dal Presidente la licenza di fare notificare un Atto anche in giorno di festa, è appunto quello, in cui dal ritardo nascerebbe un danno irreparabile ex gr. Andasse a compirsi la prescrizione » Vers. » Quand il y a » effectivement péril en la demeure, et necessitè absolue; » comme si la prescription devoit s' accomplir. »

CCXLVII. A basso per ciò anco questa quinta delle Avversarie aberrazioni.

CCXLVII. SESTA DELLE AVVERSARIE ABERRAZIONI. A basso egualmente ed anche più facilmente a basso la sesta delle avversarie aberrazioni, la quale viene nell' Avversaria Scrittura di questa mattina annunziata come appresso » ivi » » Attesochè a restaurare il termine *ipoteticamente* decorso, » giustamente ancora si adduce il fatto della protesta av- » versaria, essendovi sostanziale parità di ragione fra i » termini controversi, e quelli dell' appello. »

CCXLVIII. CONFUTAZIONE. Come? Dall' aver fatto in debito tempo il suo Reclamo il Caffiero vuol trarsi la conseguenza, che il Lazzuolo venisse autorizzato a farlo fuori di tempo? È questa una conseguenza, alla quale si oppongono tutte le regole della logica, dell' ermeneutica legale, e, mi sia lecito il dirlo, del senso commune.

CCXLIX. Tizio ha una Cambiale scaduta contro Cajo, la quale non è pregiudicata da mancanza di protesto, di notificazione, e domanda.

Cajo ha una Cambiale contro Tizio pregiudicata dalla mancanza o notificazione di protesto in debito tempo.

Chiaro non men che certo è, che Cajo, il quale non può domandare a Tizio il pagamento della Cambiale pregiudicata, non può domandarlo neppure nel caso, in cui Tizio lo molesta per il pagamento della Cambiale che tiene contro di lui.

L'intimazione fatta da Tizio a Cajo per un Recapito esigibile non fa rivivere in Cajo il diritto di fare altrettanto per un Recapito pregiudicato e nullo.

CCL. Dicasi lo stesso dei Reclami fatti da Caffiero e da Lazzuolo.

Se il Reclamo fatto da Lazzuolo fu fatto in tempo, è valido, e non ha bisogno di mutuare la sua validità dalla sopravvenienza del Reclamo di Caffiero.

Ma, se il Reclamo del Lazzuolo è fuori del termine, ed è perciò nullo, non acquista certamente validità dalla sopravvenienza del Reclamo di Caffiero.

CCLI. Tanto meno nella circostanza, che il Reclamo di Caffiero fu notificato al Lazzuolo in un momento in cui non era per anche scaduto il termine delle 24. ore, e così in un'epoca, in cui avea sempre comodo e spazio d'eseguire anche il suo.

CCLI. Mal si argomenta la restaurazione del termine a reclamare i danni dall'Art. 708. della nostra Procedura così concepito » ivi » L'appellato sebbene non abbia interposto » l'appello dentro il termine, può aderire all'appello stato » interposto dal suo Contradittore ed impugnare la Sen- » tenza nelle parti nelle quali la reclamerà come gravante, » purchè proceda a quest'atto di adesione all'appello den- » tro quindici giorni dal dì che l'appello medesimo gli » sarà stato notificato, spirato il qual termine non sarà più » ammissibile veruna sua adesione all'appello, e s'intenderà » quanto ad esso irretrattabilmente accettata la Sentenza » in tutte le sue dichiarazioni. »

CCLII, È questa una disposizione speciale della nostra Procedura scritta per gli affari civili, la quale dice in lettera, che negli affari civili, il termine ad appellare.

Non solamente comincia a decorrere dal dì della ricevuta notificazione della Sentenza.

Ma ricomincia a decorrere anco dal dì della notificazione dell'appello avversario.

CCLIII. Così non dice il Codice di Commercio rispetto al termine di reclamare i danni:

Gli Art. 135. e 136. prescrivono che il termine delle 24 ore comincia a decorrere dall' istanza dell'avvenuto sinistro o dell' arrivo del Capitano in luogo, ove possa agire.

Ma non dicono, che quel termine ricominci a decorrere dell' istante, in cui l'Avversario notifica il suo reclamo.

CCLIV. Ond'è, che il Reclamo fatto e notificato da Caffiero potè bene autorizzare ed autorizza il Lazzuolo a difendersi, e a dimostrare (se gli riescirà) che l' abbordaggio derivò dalla colpa di lui: ma non potè autorizzare nè autorizza Lazzuolo ad offendere, e a reclamare i danni da Caffiero. Quest' azione svanì, questo diritto si estinse allo spirar delle 24 ore decorse dal momento del di lui arrivo a Livorno.

CCLV. La cosa è chiara, e non può esser più chiara.

CCLVI. Tanto più, torno a ripetere, che, quando Lazzuolo ricevè la notificazione del Reclamo di Caffiero, le 24. ore non erano del tutto trascorse, ed Egli era sempre a portata di fare e notificare il suo Reclamo a Caffiero nel termine stabilito dalla Legge.

CCLVII. Settima ed ultima delle avversarie aberrazioni. Ecco la settima ed ultima delle aberrazioni *Scrittura del* 6. *Settemare* 1843. » ivi » Attesochè sia un ma» nifesto assurdo il negare che odiose e strettissimamente » interpetrabili siano le prescrizioni e perenzioni, sul fon» damento che siano indotte per causa di pubblica utilità: » imperocchè non vi è sanzione di Legge che questo ca» rattere non abbia: nè l'oggetto di pubblica utilità che » animò la generale disposizione, impedisce che il sacrifizio

» dei privati diritti di per se considerato sia un male, e
» perciò la Legge nelle singole e speciali sue applicazioni
» sia odiosa, e nel dubbio interpetrabile sempre in esclu-
» sione delle pretese decadenze. »

CCLVIII. Confutazione. Anche quì, io devo rimettermi e mi rimetto a quanto ho scritto nella mia Consultazione dal §. DLII. pag. 208. al §. DXCVI. pag. 222. E mi limito alle seguenti tre osservazioni.

CCLIX. Osservo *in primo luogo*, che la disposizione contenuta negl' Articoli 435. e 436. del Codice di Commercio sulla brevità del termine ristretto alle 24. ore, e alla conseguente irrecevibilità dell' Azione se in quel termine non sia stato fatto e notificato il Reclamo, è una disposizione riguardata e proclamata da tutti gli Scrittori per una disposizione favorevole al pubblico bene, all'interesse dei pretesi danneggianti, e diretta a reprimere la frode dei sedicenti danneggiati: quindi meritevole della più benigna interpetrazione.

CCLX. Osservo *in secondo luogo*, che, siccome è una disposizione *chiara*, ancorchè fosse esorbitante odiosa e dura, merita d'essere osservata *Lex, quamvis dura* (è antico e notorio assioma) *servanda est*

CCLXI. Ed osservo *in terzo ed ultimo luogo*, che, se col pretesto dell'esorbitanza e dell'odiosità si cancella dal Codice di Commercio cotesta disposizione, bisognerà cancellare.

Delle nostre Leggi tutte le disposizioni prescriventi termini ad appellare, a ricorrere in Cassazione, a denunziare i Contratti e le Eredità all' Ufizio del Registro, a purgare la mora, e fare e notificare il protesto delle Cambiali.

E dalla Cancelleria dei Tribunali tutte le Sentenze proferite dai Giudici, e da Voi stessi, o Signori, che ho trascritte nella mia Consultazione dal §. DXCIII pag. 218. al §. DXCVI. pag. 222., con le quali mostraste il rispetto, che portavi, e insegnaste il rispetto, che dovevasi por-

tare alle Leggi anco in materia di assegnazione di termine e di decadenza da ogni diritto al lasso di quei termini allegato.

CONCLUSIONE

CCLXII. Dimostrato in tal guisa *evidente* il buon Gius dei miei Clienti nell'Articolo *dell' incompetenza del Tribunal di Livorno*, *evidentissimo* nell'Articolo della *decadenza* ossia dell'*inammissibilità dell'Azione* serotinamente intentata dai loro Avversarj, concludo per la revoca dell'appellata Sentenza.

Firenze 6. Settembre 1843.

Cav. Avv. RANIERI LAMPORECCHI.